

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 4 gennaio 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Pollina, area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino del fiume Lascari, bacino del fiume Lascari e area territoriale tra il bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella, bacino del torrente Roccella e area tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume Imera settentrionale, relativo ai territori comunali di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Pollina e San Mauro Castelverde, provincia di Palermo . . . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Jato, relativo ai territori comunali di San Cipirello e San Giuseppe Jato . . . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del torrente di Modica-Scicli e Capo Passero, relativo al territorio del comune di Pachino . . . pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del secondo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero e il bacino idrografico del fiume Tellaro, relativo al territorio del comune di Noto . . . pag. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo, relativo ai territori comunali di Siracusa e Melilli . . . pag. 7

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Cerda e nomina del commissario straordinario pag. 7

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 25 ottobre 2012.

Scioglimento della cooperativa Dapachem, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore pag. 8

DECRETO 25 ottobre 2012.

Scioglimento della cooperativa Labor, con sede in Montevago, e nomina del commissario liquidatore pag. 9

Assessorato dell'economia

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 . . . pag. 9

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 . . . pag. 10

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 . . . pag. 12

DECRETO 30 novembre 2012.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'I.R.S.A.P. - Istituto regionale delle attività produttive, con sede in Palermo . . . pag. 13

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 14

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 17

DECRETO 3 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 19

DECRETO 3 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012 pag. 20

DECRETO 4 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012 pag. 22

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 28 settembre 2012.

Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona appartenente alla specie Verdone nel comune di Palermo pag. 23

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata ricadente nel territorio del comune di Trapani pag. 24

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del comune di Trecastagni pag. 27

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ordinanza del 6 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Modica nel procedimento civile promosso da Ambu Alessandro c/comune di Scicli e Iannello Rosario Massimo pag. 48

Presidenza:

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione RES - Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, con sede in Palermo pag. 51

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti società cooperative pag. 51

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Revoca del decreto 6 novembre 2012 ed approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e non al contributo per le attività culturali di cui al cap. 377703 pag. 51

Avviso relativo alla circolare n. 40 del 21 dicembre 2012 pag. 51

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti recesso da convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 52

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni con alcune agenzie per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 52

Approvazione della convenzione stipulata con il sig. Currao Francesco per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 52

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio di garanzia collettiva fidi denominato Confidi Primavera Consorzio regionale di garanzia fidi della Sicilia, con sede in Agrigento pag. 52

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla ditta Milotta Baldo, con sede in Alcamo, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura per la frantumazione ed il riciclo di rifiuti inerti pag. 52

Autorizzazione di un impianto mobile di frantumazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi della ditta CRI.VA. s.r.l., con sede legale in Partinico pag. 52

Autorizzazione alla società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, con sede legale nel comune di Enna, per la gestione di un centro intercomunale per il recupero di rifiuti urbani pag. 53

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher formativi n. 1 del 16 aprile 2012. Catalogo dell'offerta formativa apprendistato professionalizzante - Approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze di assegnazione dei voucher formativi ammissibili ed elenco delle istanze di assegnazione dei voucher formativi inammissibili pag. 53

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Catania, a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013 pag. 53

Presa d'atto della perizia di variante e suppletiva di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Ragusa, a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013 pag. 53

Indennizzo maggiore usura della strada di tipo convenzionale (art. 18 - D.P.R. n. 495/1992) anno 2013 . pag. 53

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Comunicato relativo alla rettifica e approvazione, in via definitiva, degli esiti della fase di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - seconda finestra pag. 54

Comunicato relativo all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - seconda finestra pag. 54

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Golfo di Castellammare" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, nonché degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili. Manifestazione d'interesse misura 323, azione B pag. 54

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "La Terra degli Elimi". Gal Elimos. Avviso pubblico di un bando afferente alla misura 313, azione A pag. 55

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, diversificazione dei redditi agricoli e promozione dei prodotti e servizi dello spazio rurale" - Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell'ambito della misura 312, azioni C e D (bando) - Misura 312, azione B (bando) pag. 55

Assessorato della salute:

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa pag. 55

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Autorizzazione alla ditta Agrumaria Corleone S.p.A., con sede in Palermo, per l'uso agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione pag. 55

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta O-I Manufacturing Italy S.p.A. relativa ad un impianto per la fabbricazione del vetro sito nel comune di Marsala pag. 55

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti passaggio dal demanio marittimo al patrimonio disponibile della Regione di aree demaniali marittime site nel comune di Porto Empedocle pag. 55

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale pag. 56

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale pag. 56

STATUTI

Statuto del comune di Licodia Eubea. Modifica pag. 56

Statuto del comune di Resuttano. Modifiche ed integrazioni pag. 56

CIRCOLARI

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. 27.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali"- Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Chiarimenti e integrazioni alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D pag. 59

COPIA TRATTA DA
NON VALERE PER LA
PUBBLICAZIONE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Pollina, area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino del fiume Lascari, bacino del fiume Lascari e area territoriale tra il bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella, bacino del torrente Roccella e area tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume Imera settentrionale, relativo ai territori comunali di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Pollina e San Mauro Castelverde, provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 89 del 27 marzo 2006, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Pollina e delle aree territoriali tra il bacino idrografico del fiume Pollina e quello del fiume Imera settentrionale", previa deliberazione n. 74 dell'8 marzo 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 340 del 27 luglio 2012 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 49584 del 5 settembre 2012, è stato approvato il "1° aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Pollina, area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino del fiume Lascari, bacino del fiume Lascari e area territoriale tra il bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella, bacino del torrente Roccella e area tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume Imera settentrionale, relativo ai territori comunali di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Pollina e San Mauro Castelverde - provincia di Palermo" a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell'elevazione di rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Pollina, area territoriale tra il bacino del fiume Pollina e il bacino del fiume Lascari, bacino del fiume Lascari e area territoriale tra il bacino del fiume Lascari e il bacino del torrente Roccella, bacino del torrente Roccella e area tra il bacino del torrente Roccella e il bacino del fiume Imera settentrionale, relativo ai territori comunali di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Pollina e San Mauro Castelverde - provincia di Palermo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 18 settembre 2012.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione PAI;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Pollina e delle aree territoriali tra il bacino idrografico del fiume Pollina e quello del fiume Imera settentrionale, allegate al D.P. n. 89 del 27 marzo 2006 ovvero:
 - n. 15 carte dei dissesti (tavole nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 e 27);
 - n. 15 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavole nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 e 27);
 - verbale della riunione del 30 maggio 2012.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento dell'ambiente, servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 3, l'ufficio del Genio civile di Palermo, la Provincia regionale di Palermo ed i comuni di Campofelice di Roccella, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Pollina e San Mauro Castelverde.

(2012.49.3530)105

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Jato, relativo ai territori comunali di San Cipirello e San Giuseppe Jato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 537 del 20 settembre 2006, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Jato", previa deliberazione n. 306 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 267 del 27 luglio 2012 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 43554 del 24 luglio 2012, è stato approvato, il "1° aggiornamento 'puntuale' del fiume Jato, relativo ai territori comunali di San Cipirello (PA) e San Giuseppe Jato (PA)" a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento puntuale del fiume Jato, relativo ai territori comunali di San Cipirello (PA) e San Giuseppe Jato (PA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2012.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione PAI;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Jato, allegato al D.P. n. 537 del 20 settembre 2006 ovvero:

- n. 1 carta dei dissesti (tavola n. 8);
- n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavola n. 8);
- verbale della riunione del 21 febbraio 2012 per il comune di San Cipirello (PA);
- verbale della riunione del 2 aprile 2012 per il comune di San Giuseppe Jato (PA).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale

del territorio e dell'ambiente, dipartimento dell'ambiente, servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 3, l'ufficio del Genio civile di Palermo, la provincia regionale di Palermo ed i comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato.

(2012.49.3531)105

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento puntuale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del torrente di Modica-Scicli e Capo Passero, relativo al territorio del comune di Pachino.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 535 del 20 settembre 2006 relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il torrente di Modica e Capo Passero", previa deliberazione n. 304 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 341 del 18 settembre 2012 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 49574 del 5 settembre 2012, è stato approvato il "1° aggiornamento puntuale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del torrente di Modica-Scicli e Capo Passero, relativo al territorio del comune di Pachino (SR) a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento puntuale del piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del torrente di Modica-Scicli e Capo Passero, relativo al territorio del comune di Pachino (SR), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 18 settembre 2012.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione PAI;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il torrente di Modica e Capo Passero, allegate al D.P. n. 535 del 20 settembre 2006 ovvero:
 - n. 1 carta dei dissesti (tavola n. 17);
 - n. 2 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavola n. 17);
- verbale della riunione del 9 febbraio 2012.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento dell'ambiente, servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 3, l'ufficio del Genio civile di Siracusa, la Provincia regionale di Siracusa ed il comune di Pachino.

(2012.49.3535)105

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del secondo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero e il bacino idrografico del fiume Tellaro, relativo al territorio del comune di Noto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 632 del 18 ottobre 2006 relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tellaro e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero" previa deliberazione n. 344 del 22 settembre 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 342 del 18 settembre 2012 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 49588 del 5 settembre 2012, è stato approvato il "2° aggiornamento parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero e il bacino idrografico del fiume Tellaro, relativo al territorio del comune di Noto (SR)" a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggior riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 2° aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero e il bacino idrografico del fiume Tellaro, relativo al territorio del comune di Noto (SR), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 18 settembre 2012.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione PAI;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del fiume Tellaro e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Tellaro e Capo Passero, allegate al D.P. n. 632 del 18 ottobre 2006 ovvero:
 - n. 2 carte dei dissesti (tavole nn. 19 e 22);
 - n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavole nn. 19 e 22);
- verbale della riunione del 9 febbraio 2012.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento dell'ambiente, servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 3, l'ufficio del Genio civile di Siracusa, la Provincia regionale di Siracusa ed il comune di Noto.

(2012.49.3536)105

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.

Approvazione del primo aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo, relativo ai territori comunali di Siracusa e Melilli.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino" comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 61 del 28 febbraio 2006 relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume S. Leonardo (SR) e il bacino del fiume Anapo (SR)", previa deliberazione n. 21 del 31 gennaio 2006 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 313 del 26 maggio 2006 di modifica del summenzionato D.P. n. 61 del 28 febbraio 2006, con il quale è stata sostituita la carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione, previa deliberazione n. 199 del 5 maggio 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 339 del 18 settembre 2012 della Giunta regionale con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di cui alla nota n. 49582 del 5 settembre 2012, è stato approvato il "1° aggiornamento parziale del Piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo, relativo ai territori comunali di Siracusa e Melilli (SR)" a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento parziale del piano di stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo, relativo ai territori comunali di Siracusa e Melilli (SR), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 18 settembre 2012.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione PAI;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il bacino del fiume Anapo, allegata al D.P. n. 61 del 28 febbraio 2006 come modificato dal D.P. n. 313 del 26 maggio 2006 ovvero:
 - n. 2 carte dei dissesti (tavola n. 13 e n. 19);
 - n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavole n. 13 e n. 19);
 - verbale della riunione del 12 aprile 2012.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, viene trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento dell'ambiente, servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 3, l'ufficio del Genio civile di Siracusa, la provincia regionale di Siracusa ed i comuni di Siracusa e Melilli.

(2012.49.3534)105

DECRETO PRESIDENZIALE 30 novembre 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Cerda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 20876 del 5 novembre 2012, acquisita il 6 novembre 2012 al prot. n. 20583, con la quale il responsabile del settore affari generali ed istituzionali di Cerda ha comunicato che il sindaco, dott. Andrea Maria Pio Mendola, con nota prot. n. 20843 del 5 novembre 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva Giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale del comune di Cerda.

Art. 2

Nominare il dott. Pietro Tramuto, qualifica dirigente, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 30 novembre 2012.

CROCETTA

(2012.49.3552)072

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 ottobre 2012.

Scioglimento della cooperativa Dapachem, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il fascicolo della cooperativa Dapachem, con sede in Marsala (TP), dall'esame del quale l'unità operativa attività di vigilanza ha ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore;

Vista la nota del 18 aprile 2012 con la quale è stato comunicato al legale rappresentante del sodalizio l'avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole reso dal C.R.C. nella seduta del 3 ottobre 2012;

Visto il promemoria prot. n. 69798 del 17 ottobre 2012 con il quale è stato designato il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Dapachem, con sede in Marsala (TP), costituita il 26 ottobre 2007, con atto omologato dal tribunale di Marsala, iscritta al registro delle società, P. IVA: 02292850811, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

La dott.ssa Anna Lo Cascio, nata a Palermo il 9 giugno 1960, e residente a Carini (PA), via SS. 113 Ovest, n. 197, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 ottobre 2012.

L'Assessore ad interim
Presidente della Regione: LOMBARDO

(2012.49.3542)041

DECRETO 25 ottobre 2012.

Scioglimento della cooperativa Labor, con sede in Montevago, e nomina del commissario liquidatore.

**L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il fascicolo della cooperativa Labor, con sede in Montevago (AG), dall'esame del quale l'unità operativa attività di vigilanza ha ritenuto che ricorrono i presupposti per lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore;

Vista la nota del 4 aprile 2012 con la quale è stato comunicato al legale rappresentante del sodalizio l'avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole reso dall C.R.C. nella seduta del 3 ottobre 2012;

Visto il promemoria prot. n. 69800 del 17 ottobre 2012 con il quale è stato designato il commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Labor, con sede in Montevago (AG), costituita il 31 ottobre 1985, con atto omologato dal tribunale di Agrigento, iscritta al registro delle società, P. IVA: 01558500847, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Anna Coppoletta, nata a Caltagirone (CT) il 18 settembre 1976 e residente a Grammichele (CT), via Calatafimi n. 109, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 25 ottobre 2012.

L'Assessore ad interim

Presidente della Regione: LOMBARDO

(2012.49.3541)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 6 del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto l'articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Visto il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, che, tra l'altro, ridetermina, a decorrere dall'1 gennaio 2012, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in

termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Viste le note prot. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo della spesa, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Vista la nota prot. n. 151002 del 12 novembre 2012 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - servizio 2° chiede la variazione incrementativa, in termini di competenza e di cassa, all'art. 75 ed all'art. 76 del capitolo 212019 per l'importo, rispettivamente, di € 3.277,40 e di € 1.187,82 per provvedere al pagamento della retribuzione di parte variabile e risultato alla dr.ssa Tatiana Agelao, in servizio presso il dipartimento regionale pianificazione strategica;

Vista la nota prot. n. 66105 del 16 novembre 2012, con la quale la ragioneria centrale salute trasmette, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla variazione di bilancio, solo in termini di competenza, vista l'attuale disponibilità di cassa, per l'iscrizione ai pertinenti articoli del capitolo 212019 delle somme occorrenti per le finalità rappresentate dal dipartimento regionale della funzione pubblica con la richiamata nota;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni, anche in deroga alla disposizioni contenute nella circolare della ragioneria generale della Regione n. 17 del 17 ottobre 2012 per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, come rimodulate con le note citate in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1. - <i>Personale</i>	—
di cui al capitolo	
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .	—
<i>Articoli</i>	
75. Dipartimento per la pianificazione strategica - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 3.277,40
76. Dipartimento per la pianificazione strategica - Trattamento accessorio di risultato	+ 1.187,82
93. Somme da ripartire	- 4.465,22

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3556)017

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, left. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Viste le note prott. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle spese, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

Visto l'articolo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale, per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, che, in attuazione del succitato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e prevede, all'articolo 2, comma 1 lettera b) e c), la realizzazione di azioni di mitigazione del rischio sismico, ed all'articolo 2, comma 1 lettera a), lo svolgimento di indagini di microzonazione sismica;

Visto il D.P.C.M. 16 marzo 2012 che, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 39/2009 per l'annualità 2011, assegna alla Regione siciliana la somma di € 1.395.750,80 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012, e la somma di € 18.144.760,34 per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, dell'articolo 2, dell'O.P.C.M. n. 4007/2012;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 23 ottobre 2012 la complessiva somma di € 19.540.511,14;

Vista la nota prot. n. 732 del 25 ottobre 2012 con la quale il dipartimento della protezione civile chiede l'iscrizione della superiore somma al capitolo 516426;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di entrata 4881 e al capitolo di spesa 516426 per l'esercizio finanziario corrente le somme erogate dallo Stato per € 18.144.760,34 destinate alla realizzazione di azioni di mitigazione del rischio sismico e per € 1.395.750,80 finalizzate allo svolgimento di indagini di microzonazione sismica;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Per quanto indicato in premessa, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa, come modificate con le spracitate note n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)	
ENTRATA			
PRESIDENZA DELLA REGIONE			
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale della protezione civile		
TITOLO	2 - Entrate in conto capitale		
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Trasferimenti in conto capitale		
U.P.B. 1.4.2.6.1. -	Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti	+	19.540.511,14
di cui al capitolo			
	4881 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per investimenti da effettuare nel territorio della Regione	+	19.540.511,14

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
SPESA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA	4 - Dipartimento regionale della protezione civile	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 1.4.2.6.1. - <i>Protezione civile ed eventi calamitosi</i>		+ 19.540.511,14
di cui al capitolo		
516426 Interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77		+ 19.540.511,14

Art. 2

Dalla data del presente decreto sul capitolo 516426 incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2012 ("capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - spesa") è, altresì consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3560)017

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 6 del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Visto l'articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Visto il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, che, tra l'altro, ridetermina, a decorrere dall'1 gennaio 2012, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Viste le note prot. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo della spesa, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Vista la nota prot. n. 150999 del 12 novembre 2012 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - servizio 2 chiede la variazione incrementativa in termini di competenza all'articolo 1 del capitolo 108145 per l'importo di € 3.098,13 per provvedere al pagamento della retribuzione di parte variabile all'ing. G. Gallina, in aspettativa sindacale dal 5 giugno 2012 al 23 luglio 2012;

Vista la nota prot. n. 65897 del 15 novembre 2012, con la quale la ragioneria centrale salute trasmette, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza, occorrenti per l'iscrizione della somma di € 3.098,13 all'articolo 1 del capitolo 108145 mediante riduzione dello stesso importo dall'articolo 93 del capitolo 212019;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni, anche in deroga alla disposizioni contenute nella circolare della ragioneria generale della Regione n. 17 del 17 ottobre 2012 per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, come rimodulate con le note citate in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1. - <i>Personale</i>		—
di cui ai capitoli		
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale	- 3.098,13	3.098,13
<i>Articoli</i>		
93. Somme da ripartire	- 3.098,13	
108145 Spese per il trattamento accessorio da corrispondere ai sindacalisti in aspettativa con qualifica dirigenziale	+ 3.098,13	3.098,13
<i>Articoli</i>		
1. Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 3.098,13	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3558)017

DECRETO 30 novembre 2012.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'I.R.S.A.P. - Istituto regionale delle attività produttive, con sede in Palermo.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;

Visto il D.P. n. 578/GAB. del 22 novembre 2012, con il quale è stato nominato ragioniere generale della Regione il dott. Mariano Pisciotta;

Visto il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed integr., con il quale si stabilisce che con decreti del ragioniere generale della Regione, si provvede ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni sulla tesoreria unica regionale;

Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l'elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla ragioneria generale della Regione la conferma o l'eventuale proposta di modifica all'elenco stesso;

Visto il D.P.Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla "Tesoreria unica regionale" ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 così come modificato dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5;

Visto il D.P.Reg. 4 maggio 1999, n. 323, con il quale si è provveduto alla modifica del suddetto D.P.Reg. n. 286 dell'8 settembre 1998;

Visto il D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, con il quale si è provveduto alla modifica del suddetto D.P.Reg. n. 323 del 4 maggio 1999;

Visti i successivi D.R.G. n. 236 del 18 marzo 2008, n. 566 dell'8 maggio 2008, n. 1794 del 20 novembre 2008, n. 1907 del 28 novembre 2008, n. 903 del 17 giugno 2009, n. 605 del 23 aprile 2010, n. 2113 del 25 ottobre 2010, n. 55 del 28 gennaio 2011, n. 553 del 28 marzo 2011, n. 617 del 5 aprile 2011, n. 828 del 13 maggio 2011, n. 1879 del 14 ottobre 2011 e, da ultimo n. 539 del 27 marzo 2012, con i quali si è provveduto alla modifica del D.S.G. n. 297 del 5 dicembre 2001;

Vista la nota prot. n. 75613 del 12 novembre 2012, assunta al protocollo generale di questo dipartimento al n. 66844 del 20 novembre 2012, con la quale l'Assessorato regionale delle attività produttive - servizio 7 - insediamenti produttivi, ha chiesto l'inserimento nell'elenco degli enti e delle aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale dell'"I.R.S.A.P." (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) con sede legale in Palermo - via Enrico Ferruzza, n. 1/5 - CAP 90124 - C.F. 97279190827;

Decreta:

Articolo unico

È incluso nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria regionale l'I.R.S.A.P (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) con sede legale in Palermo - via Enrico Ferruzza, n. 1/5, CAP 90124 - C.F. 97279190827.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3561)017

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Viste le note prot. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle spese, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per

i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell'importo corrisposto da terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'amministrazione;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - area VIII - biennio economico 2008-2009 che, in particolare, al comma 6 dell'art. 1 stabilisce che per quanto non previsto dal medesimo restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL;

Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisita dal Centro regionale per la progettazione ed il restauro la nota prot. n. 1636 del 19 giugno 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di commissario straordinario espletato, per i mesi di gennaio/aprile 2012, dal dirigente della Regione siciliana dott.ssa Enza Maria Cilia in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Verificato che, sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 82023 del 16 novembre 2012 dell'importo di € 5.000,00;

Acquisita dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente la nota prot. n. 68761 del 24 ottobre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di commissario straordinario espletato, per il periodo 19 settembre 2011 - 13 agosto 2012, dal dirigente della Regione siciliana dott. Salvatore Cocina in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 73954 del 23 ottobre 2012 dell'importo di € 58.066,81;

Acquisita da Riscossione Sicilia S.p.A. la nota prot. n. 37099 del 25 ottobre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di presidente del consiglio di amministrazione espletato, per il periodo 10 dicembre 2010 - 31 dicembre 2011, dal dirigente della Regione siciliana dott.ssa Benedetta Grazia Cannata, in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 75544 del 25 ottobre 2012 dell'importo di € 46.898,64;

Acquisita dall'IACP di Enna la nota prot. n. 4078 del 5 novembre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di sindaco revisore espletato, per il periodo aprile-luglio 2012, dal dirigente della Regione siciliana, dott.ssa Angela Scaduto, in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Enna - è stata imputata la quietanza n. 9418 del 9 agosto 2012 dell'importo di € 1.462,48;

Acquisita dall'IACP di Messina la nota prot. n. 11649 del 23 ottobre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di commissario straordinario, per il periodo 27 febbraio 2012 - 24 agosto 2012, dal dirigente della Regione siciliana, dott. Venerando Lo Conti, in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Ragusa - è stata imputata la quietanza n. 20591 del 26 settembre 2012 dell'importo di € 17.611,65;

Acquisita dal Consorzio Bio-Evoluzione Sicilia la nota s.n., con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di revisore contabile, per il I semestre 2012 dal dirigente della Regione siciliana, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, in servizio presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 67554 del 26 settembre 2012 dell'importo di € 2.000,00;

Acquisita dall'Istituto statale d'arte E. Basile di Messina la nota prot. n. 11046 del 19 novembre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di presidente del collegio dei revisori, per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012, dal dirigente della Regione siciliana, dott. Antonino Mazzaglia, in servizio presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Messina - è stata imputata la quietanza n. 28717 del 12 novembre 2012 dell'importo di € 1.810,00;

Acquisita dall'IRFIS - FinSicilia la nota prot. n. 7587 del 24 ottobre 2012, con la quale lo stesso ha comunicato l'avvenuto versamento della somma relativa all'incarico di amministratore, per il periodo 18 luglio 2012 - 30 settembre 2012, dal dirigente della Regione siciliana, dott. Salvatore Giglione in servizio presso il Comando corpo forestale;

Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 71602 dell'11 ottobre 2012 dell'importo di € 5.107,52;

Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dott.ssa Enza Maria Cilia, dott. Salvatore Cocina, dott.ssa Benedetta Cannata, dott.ssa Angela Scaduto, dott. Venerando Lo Conti, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, dott. Antonino Mazzaglia, dott. Salvatore Giglione, per gli incarichi espletati, di procedere all'iscrizione in bilancio ai pertinenti articoli del capitolo 108163 la somma di € 66.424,80, all'art. 1 del capitolo 150022 la somma di € 2.553,76 provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di € 68.978,54 pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l'importo complessivo di € 137.957,10;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, come rimodulate con le note richiamate in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B. 7.2.1.4.2	<i>Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa</i>	+
di cui al capitolo		
4264	Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza	+
		137.957,10
		137.957,10
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1	<i>Personale</i>	+
di cui ai capitoli		
108163	Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti	+
		66.424,80
	<i>Articoli</i>	
	3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana	+
		2.500,00
	4. Assessorato regionale dell'economia	+
		53.213,97
	6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro	+
		10.710,83
212019	Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale	+
		68.978,54
	<i>Articolo</i>	
	104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi	+
		68.978,54

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA	4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 12.4.1.1.1 - <i>Personale</i>		+ 2.553,76
di cui al capitolo		
150022 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti		+ 2.553,76
<i>Articolo</i>		
1. Personale in servizio presso il Comando Corpo forestale	+ 2.553,76	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3548)017

DECRETO 30 novembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 6 del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione.";

Visto l'articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Visto il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, che, tra l'altro, ridetermina, a decorrere dall'1 gennaio 2012, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Viste le note prot. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle spese, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

Viste le note prot. n. 143803 del 25 ottobre 2012 e n. 155448 del 20 novembre 2012 con le quali il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - servizio 2° chiede la variazione incrementativa, in termini di competenza, all'art. 37 ed all'art. 38 del capitolo 212019 per l'importo, rispettivamente di € 7.100,00 e di € 3.200,00 per provvedere al pagamento della retribuzione di parte variabile e risultato al dr. Barberi in servizio presso il dipartimento regionale energia;

Viste le note prot. n. 64754 del 9 novembre 2012 e n. 67472 del 22 novembre 2012, con le quali la ragioneria centrale energia trasmette le suindicate note dipartimentali ed esprime il prescritto parere favorevole alla variazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 156016 del 21 novembre 2012 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - servizio 2° chiede la variazione incrementativa, in termini di competenza, all'art. 31 ed all'art. 32 del capitolo 212019 per l'importo, rispettivamente, di € 1.090,00 e di € 643,00 per provvedere al pagamento della retribuzione di parte variabile e risultato al dr. A. Brunetto, in servizio presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito;

Vista la nota prot. n. 67616 del 23 novembre 2012 con la quale la ragioneria centrale economia trasmette, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ravvisata, pertanto, le necessità di procedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza, per l'iscrizione ai pertinenti articoli del capitolo 212019 delle somme occorrenti per le finalità rappresentate dal dipartimento regionale della funzione pubblica con le richiamate note;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni, anche in deroga alle disposizioni contenute nella circolare della ragioneria generale della Regione n. 17 del 17 ottobre 2012 per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, come rimodulate con le note citate in premessa:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>		—
di cui al capitolo		
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale		—
<i>Articoli</i>		
31. Dipartimento delle finanze e del credito - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 1.090,00	
32. Dipartimento delle finanze e del credito - Trattamento accessorio di risultato	+ 643,00	
37. Dipartimento dell'energia - Parte variabile della retribuzione di posizione	+ 7.100,00	
38. Dipartimento dell'energia - Trattamento accessorio di risultato	+ 3.200,00	
93. Somme da ripartire	- 12.033,00	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 novembre 2012.

PISCIOTTA

DECRETO 3 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità per il 2012";

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 614/2007 del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente Life+;

Vista la dichiarazione di adesione sottoscritta in data 7 maggio 2012 dal dirigente generale pro-tempore del dipartimento Azienda foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole al progetto Life+ 2011 NAT/IT/232 "Ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del golfo di Gela per la salvaguardia di Leopoldi agussonei";

Vista la dichiarazione di adesione sottoscritta in data 7 giugno 2012 dal dirigente generale pro-tempore del dipartimento Azienda foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole al progetto Life+ 2011 ENV/IT/168 "Making public good provision the core business of Natura 2000";

Vista la dichiarazione di adesione sottoscritta in data 14 maggio 2012 dal dirigente generale pro-tempore del dipartimento Azienda foreste demaniali dell'Assessorato delle risorse agricole al progetto Life+ 2011 NAT/IT/000093 "Pelagic birds";

Vista la nota dell'8 ottobre 2012 con la quale il dott. Angelo Salsi, quale rappresentante della Commissione europea - Directorate-General Environment - comunica l'approvazione del progetto Life+ 2011 NAT/IT/232 all'Università degli studi di Catania - facoltà di agraria - in qualità di capofila;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con la quale il dott. Angelo Salsi, quale rappresentante della Commissione europea - Directorate-General Environment - comunica l'approvazione del progetto Life+ 2011 ENV/IT/168 al Consorzio universitario per la ricerca socio-economica e per l'ambiente di Roma, in qualità di capofila;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con la quale il dott. Angelo Salsi, quale rappresentante della Commissione europea - Directorate-General Environment - comunica l'approvazione del progetto Life+ 2011 NAT/IT/000093 al dipartimento Demetra dell'Università degli studi di Palermo, in qualità di capofila;

Viste le note dell'Assessorato regionale delle risorse agricole - dipartimento Azienda foreste demaniali - servizio 3° n. 17126, n. 17127 e n. 17128 del 16 novembre 2012 con le quali viene richiesta l'istituzione di appositi capitoli di entrata onde consentire l'introito dei prefinanziamenti previsti dai citati progetti, nella qualità di partner;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856/2012, le variazioni occorrenti per consentire l'acquisizione all'erario regionale delle relative somme;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 856/2012, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE		
RUBRICA 5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 10.5.1.5.2 - <i>Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti</i>	—	

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)		
3658 Assegnazioni per l'attuazione in Sicilia del progetto Life+ 2011 NAT/IT/232 "Ripristino degli habitat dunali nel paesaggio serricolo del golfo di Gela per la salvaguardia di <i>Leopoldia gussonei</i> " 011101 20 V	—	Reg. CEE n. 614/2007
(Nuova istituzione)		
3659 Assegnazioni per l'attuazione in Sicilia del progetto Life+ 2011 ENV/IT/168 "Making public good provision the core business of Natura 2000" 011101 20 V	—	Reg. CEE n. 614/2007
(Nuova istituzione)		
3660 Assegnazioni per l'attuazione in Sicilia del progetto Life+ 2011 NAT/IT/000093 "Conservation of the main European population of <i>Calonectris diomedea</i> and other birds on Pelagic Island" 011101 20 V	—	Reg. CEE n. 614/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 dicembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3547)017

DECRETO 3 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, lett. b) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 del 11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ad eccezione, tra l'altro, delle spese per la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;

Viste le note n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle spese - con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tenere conto del dettato dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e della deliberazione n. 401 del 12 ottobre 2012 della Giunta regionale;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";

Considerato che risultano accreditate sul c/c n. 305982 in data 19 novembre 2012 presso la tesoreria regionale - sezione di Palermo - le somme di seguito indicate:

– € 5.560,00 "Liquidazione monitoraggio dati alcool 2011";

– € 12.803,00 "Liquidazione monitoraggio dati alcool 2011";

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3495 e di spesa 416534 la somma complessiva di € 18.363,00 sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni le necessarie variazioni, per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 11.3.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i> . . .	+	18.363,00
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		
3495 Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati	+	18.363,00
Codici: 01.11.04 20 V		Legge n. 125/2001
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B.11.3.1.3.99 - <i>Interventi diversi</i>	+	18.363,00
di cui al capitolo (Nuova istituzione)		
416534 Interventi in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati	+	18.363,00
Codici: 02.02.14 - 07.04.01 - V		Legge n. 125/2001

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
CENTRO DI RESPONSABILITÀ		
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (3495)	+	18.363,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
CENTRO DI RESPONSABILITÀ		
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.		
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti	+	18.363,00

Art. 3

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 416534 incluso nella parte seconda dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2012 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui) è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 dicembre 2012.

PISCIOTTA

DECRETO 4 dicembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 8;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Vista la nota prot. n. 128459 del 22 dicembre 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 321.276.860,00;

Vista la nota prot. n. 126833 del 23 dicembre 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, in attuazione dell'art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, sono state istituite nuove contabilità speciali di tesoreria unica per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, individuando per la Regione Sicilia il conto TU 306694 - sezione 515 Palermo "Regione Sicilia Sanità";

Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Visto il modello telematico dell'8 novembre 2012 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 134.068.240,09 per anticipazione mensile S.S.N.;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 134.068.240,09;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale</i>	+ 134.068.240,09

DENOMINAZIONE	Variations (euro)
di cui al capitolo	
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 134.068.240,09
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale	+ 134.068.240,09
di cui al capitolo	
215217 Rimborso anticipazioni sanità	+ 134.068.240,09

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2012 sono state apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti + 134.068.240,09

SPESA**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Capitolo 215710 - Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti + 134.068.240,09

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 dicembre 2012.

PISCIOTTA

(2012.49.3555)017

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 28 settembre 2012.

Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona appartenente alla specie Verdone nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente genera-

le del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 con il quale il dirigente generale del dipartimento, interventi strutturali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7° tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 di adozione del disciplinare relativo all'art. 38, comma 9, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;

Vista la richiesta presentata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo il 2 maggio 2012 con prot. n. 27293 del 4 maggio 2012 dal sig. Marturano Maurizio, nato a Palermo il 22 settembre 1957 ed ivi residente in via Domenico Russo 28, tendente ad ottenere l'autoriz-

zazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona appartenente alle specie: Verdone (*Carduelis chloris*); a scopo ornamentale ed amatoriale presso la propria residenza;

Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;

Vista la nota prot. 42607 del 20 luglio 2012 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la documentazione presentata dal sig. Marturano Maurizio;

Vista l'autocertificazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di istruttoria del 28 settembre 2012 con il quale viene proposto l'accoglimento della richiesta presentata dal sig. Marturano Maurizio;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, il sig. Marturano Maurizio nato a Palermo il 22 settembre 1957 ed ivi residente in via Domenico Russo n. 28, è autorizzato ad allevare a scopo amatoriale ed ornamentale la fauna autoctona di seguito elencata, per un numero complessivo di 6 esemplari così distinti: Verdone (*Carduelis chloris*) n. 3 coppie; a scopo ornamentale ed amatoriale presso la propria residenza.

Art. 2

Prima di dare inizio all'attività di allevamento, il sig. Marturano Maurizio dovrà comunicare a questo servizio, a pena di decadenza della presente autorizzazione, le fonti di approvvigionamento e la legittima provenienza dei soggetti autorizzati.

Art. 3

Ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il sig. Marturano Maurizio, quindici giorni prima di iniziare l'attività di allevamento, è inoltre obbligato a darne avviso per iscritto al sindaco del comune di Palermo.

Art. 4

La violazione delle norme di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.A. n. 2313 del 30 giugno 1998 e di quelle prescrizioni e condizioni di cui al presente decreto, comportano la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.

Palermo, 28 settembre 2012.

GUFO

(2012.49.3580)020

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione di un piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata ricadente nel territorio del comune di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale del 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare n. 3/2000 - D.R.U., prot. n. 4159 dell'11 luglio 2000;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/1995;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Dir. n. 42/D.R.U. del 12 febbraio 2010, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Trapani;

Vista l'istanza prot. n. 378 del 3 gennaio 2011, con la quale il comune di Trapani ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione del piano particolareggiato di iniziativa privata, ricadente all'interno della zona omogenea "A1";

Vista la deliberazione n. 164 del 18 novembre 2010, con la quale il consiglio comunale di Trapani individua e perimetra l'area oggetto del piano particolareggiato di recupero, ricadente all'interno della zona territoriale omogenea "A1", dell'isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova, F. De Santis, Lampiasi, Livio Bassi e Messina, nel rispetto delle normative vigenti e della circolare n. 3/2000, ed approva il piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata in zona A1;

Vista la documentazione intercorsa tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed il comune di Trapani, nonché la nota prot. n. 75771 del 13 giugno 2012, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota dirigenziale prot. n. 10992 del 18 maggio 2012;

Visto il fax prot. n. 84024 del 4 luglio 2012, con il quale il comune di Trapani ha dato esito ai chiarimenti richiesti, relativi all'opposizione presentata dalla sig.ra Luppino Stefana Pia, a seguito della pubblicazione del Piano, controdedotta dal progettista incaricato in data 12 luglio 2011 e, non esaminata dal consiglio comunale;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi al piano particolareggiato di recupero adottato con deliberazione n. 164 del 18 novembre 2010, dal consiglio comunale di Trapani;

Visto il parere reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 2003 del 4 luglio 2008, con il quale è stato approvato a condizioni il piano particolareggiato di recupero;

Visto il parere favorevole prot. n. 3245 del 24 febbraio 2009 e prot. n. 7551 del 28 aprile 2009, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani con prescrizioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;

Visto il parere favorevole a condizioni della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222, e riportato nella proposta di delibera;

Vista la proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012, dell'U.O. 2.4, trasmessa alla segreteria del C.R.U. con nota prot. n. 15672 del 18 luglio 2012, ai sensi dell'art. 58, lettera a) della legge regionale n. 71/78, ai fini dell'acquisizione del parere da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Vista la nota prot. n. 17873 del 29 agosto 2012, con la quale la segreteria del C.R.U., in adesione a quanto stabilito dal predetto consesso, ha restituito all'U.O. 2.4 il piano in argomento in quanto l'esame dei piani particolareggiati che interessano i centri storici, non rientra tra le competenze ad esso attribuite;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 18394 del 6 settembre 2012, con la quale è stata notificata al comune di Trapani la proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012, ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale n. 71/78;

Vista la proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:

omissis...

"L'istanza per l'approvazione del P.P.R., riguarda la ristrutturazione e riqualificazione urbana dell'isolato sopra descritto esteso mq. 12.356,65 circa ricadente in z.t.o. "A1" del vigente P.R.G.

La zona oggetto dell'intervento è censita nel nuovo catasto edilizio urbano di Trapani al foglio di mappa n. 5 particelle 565, 566, 262, 567, 263, 260 sub 1, 260 sub 2, 260 sub 3.

L'area individuata dalle particelle 565, 566, 262, 567 e 263, si trova in stato di abbandono unitamente ai resti di due distinte costruzioni preesistenti, con caratteristiche tipologiche, architettoniche e funzionali diverse, essendo una il rudere di un edificio originariamente utilizzato come magazzino-stalla-rimessa, l'altra una abitazione di tipo signorile denominata "Villa Lo Nero", dichiarata di interesse storico ed architettonico.

L'area individuata dalle particelle 260 sub 1, 260 sub 2, 260 sub 3 contigua alla precedente è occupata da costruzioni semplici utilizzate come botteghe.

Il progetto risulta corredato da:

1) parere igienico sanitario rilasciato in data 18 febbraio 2008;

2) parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani rilasciato in data 4 luglio 2008 prot. n. 2003;

3) parere favorevole della commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222, con le seguenti condizioni: che le altezze massime degli edifici per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni non possono superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico-artistico come individuati nel P.R.G., nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 1444/68, pertanto le altezze massime previste specie per gli interventi sugli immobili UPR 12 UPR B, dovranno essere limitate secondo quanto sopra riportato.

Le N.T.A. del P.R.G. all'art. 102, comma 1, per la z.t.o. "A1", ammettono interventi conservativi, finalizzati al recupero, alla conservazione, al restauro, al consolidamento, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tes-

suto storico e dei manufatti, con esclusione di ulteriori alterazioni del tessuto e dell'aspetto tecnologico-formale delle superfici esterne dei manufatti

Il comma 2 dello stesso articolo, in applicazione alla circolare D.R.U. n. 3/2000, per il recupero dei centri storici, prevede la possibilità dell'intervento edilizio diretto, anche con concessione singola, attraverso i particolari vincoli e le prescrizioni di intervento che saranno specificati negli appositi elaborati da redigere anche in variante urbanistica di zona "A".

Dalla relazione generale illustrativa allegata si evince che:

Il patrimonio edilizio residenziale e commerciale attualmente esistente sull'isolato, con esclusione dell'edificio della scuola, di fatto un edificio di servizio classificabile tra le strutture di urbanizzazione secondaria, ammonta a lordo a circa 37.132,44 mc. così distribuito:

1) Gruppo di edifici sulla via Livio Bassi e via Lampiasi . . .	7.708,60 mc.
2) Magazzino artigianale in via De Sanctis. . .	1.568,00 mc.
3) Edifici posti sulla via Villanova da via F. De Sanctis a via G. B. Fardella e l'edificio Liberty su via Fardella . . .	13.041,20 mc.
4) L'edificio per la commercializzazione delle bevande di Lo Nero	1.496,40 mc.
5) L'edificio costruito sull'androne ovest di Casa Lo Nero	1.771,00 mc.
6) Villa Lo Nero con scantinato	2.028,80 mc.
7) Magazzini e stalla Lo Nero	662,20 mc.
8) L'edificio condominiale di sette elevazioni f.t. Su via Fardella	856,24 mc.
<i>Sommano</i>	<u>37.132,44 mc.</u>

Correlate a tali volumetrie abbiamo superfici abitabili così ripartite:

9) Gruppo di edifici sulla via Livio Bassi e via Lampiasi	1.587,75 mq.
10) Magazzino artigianale in via De Sanctis.	0,00 mq.
11) Edifici posti sulla via Villanova da via F. De Sanctis a via G. B. Fardella e l'edificio Liberty su via Fardella . . .	1.664,50 mq.
12) L'edificio per la commercializzazione delle bevande di Lo Nero	0,00 mq.
13) L'edificio costruito sull'androne ovest di Casa Lo Nero	322,00 mq.
14) Villa Lo Nero con scantinato	266,00 mq.
15) Magazzini e stalla Lo Nero	00,00 mq.
16) L'edificio condominiale di sette elevazioni f.t. Su via Fardella	2.262,50 mq.
<i>Sommano</i>	<u>6.102,75 mq.</u>

Le superfici commerciali risultano:

17) Gruppo di edifici sulla via Livio Bassi e via Lampiasi	0,00 mq.
18) Magazzino artigianale in via De Sanctis.	245,00 mq.
19) Edifici posti sulla via Villanova da via F. De Sanctis a via G. B. Fardella e l'edificio Liberty su via Fardella . . .	1.030,25 mq.
20) L'edificio per la commercializzazione delle bevande di Lo Nero	348,00 mq.

21) L'edificio costruito sull'androne ovest di Casa Lo Nero	150,00 mq.
22) Villa Lo Nero con scantinato	376,00 mq.
23) Magazzini e stalla Lo Nero	77,00 mq.
24) L'edificio condominiale di sette elevazioni f.t. Su via Fardella	415,50 mq.
<i>Sommano</i>	2.641,75 mq.

L'intervento edilizio proposto rispetta i limiti di densità edilizia previsti dal D.M. n. 1444/68, considerato che il P.R.G. vigente per la z.t.o. "A.1" non stabilisce alcun parametro.

Il dato relativo alla DF da utilizzare nelle nuove costruzioni ammesse sarà quella prevista dal D.M., il cui indice limite è di 5 mc./mq.

Sulla base dei dati sopra esposti, l'isolato risulta avere allo stato di fatto un indice di densità fondiaria media pari a 4,584 mc./mq.

	Cubatura costruita	Superficie dell'isolato	Densità fondiaria media dell'isolato mc./mq.
Scuola	mc. 19.520,00		
Edilizia privata	mc. 37.132,44		
Totale costruito	mc. 56.652,44	mq. 12.356,65	4,584 mc./mq.

L'intervento edilizio da realizzare sulla base del presente piano di recupero, utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiaria di 5 mc./mq. previsto dalla legge, ipotizza la realizzazione di manufatti per circa 5.828,31 mc.

La cubatura presente sul lotto sarà determinata da quella presente detratta la cubatura da demolire, più l'aggiunta della nuova cubatura di progetto, quindi avremo:

- cubatura da demolire
1.568,00 mc. + 662,20 mc. = 2.230,20 mc.
- cubatura presente sull'isolato
37.132,44 - mc. 2.230,20 mc. = 34.902,24 mc.

	Cubatura costruita	Superficie dell'isolato	Densità fondiaria media dell'isolato mc./mq.
Scuola	mc. 19.520,00		
Edilizia privata	mc. 34.902,24		
Nuova edilizia privata	mc. 5.828,31		
Totale costruito	mc. 60.250,55	mq. 12.356,65	4,876 mc./mq.

Con la realizzazione dell'intervento edilizio previsto dal piano, le superfici residenziali verrebbero incrementate di 921,17 mq., raggiungendo così un totale di 7.023,92 mq. (6.102,75 + 921,17).

Sulla base di tale parametro gli abitanti potenzialmente presenti nell'isolato passerebbero a mq. 7.023,92/ mq. 25 = 280,95 ab. assimilabili a 281 abitanti con un incremento di 37 abitanti rispetto a quelli virtualmente presenti con lo stato di fatto.

Dai dati sopra riportati gli abitanti insediabili risultano essere 281, considerando mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile, in ossequio al D.M. 2 aprile 1968, art. 3.

Con nota prot. n. 104492 del 5 luglio 2010, il tecnico progettista trasmetteva al comune di Trapani i sotto elencati elaborati integrativi, in adeguamento alle indicazioni

fornite dalla C.E.C. nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222, costituiti da:

Tavola PR7 ter - isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova - via F. De Santis, via Lampiasi, via Livio Bassi e via Messina - Progetto tipo semplificato con indicazione delle quote ed interpiani e l'elevazione dell'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. Adeguato alle indicazioni della C.E. C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222;

1) Tavola NT1 ter - Norme tecniche di attuazione adeguate alle indicazioni della C.E.C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222;

2) Tavola R1 ter - Relazione illustrativa dell'adeguamento alle indicazioni della C.E.C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222;

Dall'esame dei sopra citati elaborati, si osserva in particolare che:

a) la cubatura realizzabile sull'area ammonta ad un totale di mc. 5.828,306 (tav. PR7 ter). La densità fondiaria dell'area risulta pari a 4,876 mc./mq., inferiore alla cubatura massima realizzabile di 5 mc./mq. Tuttavia il calcolo ditale densità è stato erroneamente computato riferendosi alla quantità di superficie fondiaria comprensiva anche dell'area della scuola limitrofa esistente,

b) l'altezza dell'edificio di progetto risulta superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Per quanto sopra detto

Visti i pareri favorevoli, sopra riportati, espressi dagli organi competenti sulla variante in questione;

Visto il parere favorevole a condizione espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222, come sopra riportato;

Considerato che la variante proposta adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 164 del 18 novembre 2010, con le procedure di cui all'art. 12 della legge regionale n. 71/78, riguarda l'approvazione del piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, ricadente all'interno della zona omogenea "A1" dell'isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova, F. De Santis, Lampiasi, Livio Bassi e Messina, intestato alla ditta Luppino Stefano Pia, Luppino Giuseppe, Luppino Salvatore e Di Bartolo Francesco;

questa unità operativa 2.4 del servizio 2/D.R.U.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lettere a) e b) della legge regionale n. 71/78, ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico il piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 164 del 18 novembre 2010, in variante al P.R.G. del comune di Trapani con le seguenti prescrizioni, nel rispetto degli artt. 7/8 del D.M. n. 1444/68:

1) le altezze massime degli edifici non possono superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico-artistico, e nella fattispecie si fa specifico riferimento all'edificio storico posto tra via Fardella e via Villanova costituito da tre piani fuori terra;

2) la densità fondiaria massima nelle z.t.o. "A" non deve superare in alcun caso i 5 mc./mq. considerando come superficie fondiaria, quella relativa al solo intervento proposto, scorporando le superfici destinate ad altro uso (scuola).

Considerato il mancato riscontro alla nota dirigenziale prot. n. 18394 del 6 settembre 2012, con la quale il comune di Trapani era stato invitato a formulare le proprie controdeduzioni alla proposta di parere n. 12 del 17

luglio 2012, dell'U.O. 2.4 del servizio 2/D.R.U., nei termini di giorni trenta dal ricevimento, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di poter condividere la sopra richiamata proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012, resa dall'U.O. 2.4 di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 71/78, e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità alla proposta di parere n. 12 del 17 luglio 2012 resa dall'U.O. 2.4, è approvato il piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, intestato alla ditta Luppino Stefana Pia, Luppino Giuseppe, Luppino Salvatore e Di Bartolo Francesco, ricadente all'interno della zona omogenea A1 relativo all'isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova, F. De Santis, Lampiasi, Livio Bassi e Messina, in variante allo strumento urbanistico vigente, con le prescrizioni e raccomandazioni espresse nelle superiori considerazioni, così come quelle impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, dall'ufficio del Genio civile di Trapani e dalla commissione edilizia, giusta delibera del consiglio comunale n. 164 del 18 novembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati:

- 1) proposta di parere dall'U.O. 2.4 n. 12 del 17 luglio 2012;
- 2) tavola R1 - Relazione generale illustrativa;
- 3) tavola NT1 - Norme tecniche di attuazione;
- 4) tavola CART 1 - Planimetria catastale;
- 5) tavola CART 2 - Stralcio P. di F.;
- 6) tavola CART 3 - Stralcio P.R.G.;
- 7) tavola PR 1 - Corografia della zona planimetrica dell'isolato interessato;
- 8) tavola PR 2 - Planimetria dell'isolato - Sezioni e profili delle strutture edilizie;
- 9) tavola PR 3 - Analisi tipologica - Individuazione delle unità edilizie;
- 10) tavola PR 4 - Consistenza e stato di conservazione del patrimonio edilizio;
- 11) tavola PR 5 - Destinazione d'uso dei piani terreni e dei piani superiori (%), articolazione della proprietà, livello di utilizzazione;
- 12) tavola PR 6 - Planimetria di progetto con indicazione delle categorie di intervento, le nuove destinazioni d'uso per ogni tipo edilizio e/o unità edilizia;
- 13) tavola PR 7 bis - Progetto tipo esemplificativo con planivolumetrico;
- 14) relazione geologica tecnica;
- 15) relazione geologica tecnica inerente un supplemento di indagini geognostiche e geotecniche;
- 16) tavola PR 7 ter - Isolato individuato dalle vie G.B. Fardella, Villanova - via F. De Santis, via Lampiasi, via Livio Bassi e via Messina - Progetto tipo semplificato con indicazione delle quote ed

interpiani e la elevazione dell'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. Adeguato alle indicazioni della C.E.C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222;

17) tavola NT1 ter - Norme tecniche di attuazione adeguate alle indicazioni della C.E.C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222;

18) tavola Ri ter - Relazione illustrativa dell'adeguamento alle indicazioni della C.E.C. espresse nella seduta del 18 dicembre 2008, n. 222.

Art. 3

Il comune di Trapani dovrà provvedere agli adempimenti di legge consequenziali all'approvazione della variante al P.R.G., relativa al piano particolareggiato di recupero di iniziativa privata, dell'isolato ricadente all'interno della zona omogenea "A1" e, dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 4

La variante approvata dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 2012.

GELARDI

(2012.49.3528)113

DECRETO 23 novembre 2012.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio del comune di Trecastagni.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i D.D.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto

legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il modello metodologico di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio sindacale prot. n. 1826 del 23 gennaio 2008, pervenuto il 23 gennaio 2008, ed assunto in pari data al prot. n. 6403 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al Piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 22611 privo di data, pervenuto il 26 ottobre 2010 ed assunto in pari data al protocollo n. 66358 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha riscontrato la nota dipartimentale prot. n. 25393 dell'1 aprile 2008;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Adozione P.R.G. e del regolamento edilizio ai sensi della legge regionale n. 71/1978 nel comune di Trecastagni";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del commissario acta n. 1 del 22 febbraio 2007;

Vista la certificazione datata 16 gennaio 2008 a firma del segretario comunale di Trecastagni, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 130 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge e n. 12 fuori termine;

Vista la delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Adozione adeguamento P.R.G. adottato allo studio agricolo-forestale integrato";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009;

Vista la certificazione datata 15 ottobre 2010 a firma del segretario comunale di Trecastagni in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l'acquisizione di n. 20 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge e n. 5 fuori termine;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il Piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;

Vista la delibera consiliare n. 69 del 7 luglio 2010 avente ad oggetto: "Esame delle osservazioni al P.R.G." modificato con deliberazione consiliare n. 107/09 e già adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 1/2007;

Viste le n. 36 osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente presso questo Assessorato;

Vista la nota prot. n. 0025408 del 22 luglio 2005 pos. n. 78769 con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, in merito al Piano in argomento;

Vista la nota prot. n. 8726 del 4 dicembre 2003 con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, il relativo provvedimento n. 654/03 dell'1 dicembre 2003, con il quale il presidente di

detto Ente ha espresso parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, in merito al Piano di che trattasi;

Visto il D.D.A. n. 161 dell'1 aprile 2010 con il quale il dirigente generale dell'A.R.T.A. ha espresso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, parere favorevole con condizioni e prescrizioni, in merito al P.R.G. del comune di Trecastagni;

Visto il D.D.G. n. 486 del 25 settembre 2012 con il quale il dirigente generale dell'A.R.T.A. ha espresso, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con indicazioni "Parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di Piano regolatore generale";

Vista la nota prot. n. 2 del 14 gennaio 2011 con la quale l'U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

1) Istruttoria degli atti amministrativi:

Il P.R.G. in esame è stato adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 febbraio 2007, in considerazione delle dichiarazioni di incompatibilità rese dai consiglieri comunali con atto deliberativo n. 102 del 25 novembre 2005 in ordine all'adozione del Piano in argomento.

Detto Piano è stato adottato, con l'introduzione di alcuni emendamenti, contenuti nella proposta di deliberazione, di cui alla nota prot. n. 3861 del 22 febbraio 2007, a firma del responsabile del settore tecnico-urbanistico, geom. Pappalardo Natale, e dal progettista incaricato del completamento dell'iter del Piano, dott. ing. Greco Angelo.

I suddetti emendamenti, da quanto riportato nella superiore proposta, si sono resi necessari in conseguenza della modifica di alcune aree del territorio a seguito di rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e convenzioni stipulate per i piani attuativi di iniziativa privata, pertanto, alcune aree previste dal progettista per servizi non potranno più essere utilizzate per tale scopo e per le stesse è stata prevista una nuova zonizzazione.

Di conseguenza, dette modifiche sono state inserite negli elaborati che sono stati oggetto di pubblicità, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.

Difatti, il Piano modificato/emendato risulta pubblicato all'albo pretorio e presso la segreteria comunale ed è stato sottoposto alla procedura di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, a mezzo di manifesto murale e di quotidiano a tiratura nazionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78.

Come riportato in premessa, la Legambiente, con nota datata 5 luglio 2007, segnalava la presenza nel territorio comunale di aree aventi caratteristiche di boschi non indicati nello studio agricolo-forestale redatto dal dott. Strano, per cui le tavole di progetto del P.R.G. adottato dal commissario ad acta risultavano prive di dette aree.

Pertanto, con delibera di Giunta municipale n. 216/2008 è stato dato incarico al dott. Vigo Corrado di redigere una relazione integrativa a verifica di quanto sopra riportato.

In conseguenza delle risultanze di detto studio agricolo-forestale integrato, sono state adeguate le tavole di zonizzazione interessate dalla presenza delle nuove aree boscate o della modifica di quelle esistenti, rinominandole

con i numeri 1ter, 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 7ter, 8ter, 9ter, e 10ter, rimanendo invariata la tavola 6.bis in quanto non oggetto di modifiche.

Con atto deliberativo di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009, nel prendere atto della suddetta relazione integrativa, è stato adottato "l'adeguamento del P. R.G., adottato, allo studio agricolo-forestale integrato".

Di conseguenza, dette modifiche sono state inserite negli elaborati che sono stati oggetto di pubblicità, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.

2) Caratteri del territorio, situazione urbanistica e dimensionamento del Piano:

Il comune di Trecastagni è in atto dotato di P.R.G., con vincoli decaduti, approvato con D.A. n. 1803 del 14 dicembre 1989.

Il territorio comunale, da quanto descritto nella relazione illustrativa, è situato alle falde dell'Etna a quota variabile da 430 a 1.475 m/slm. L'abitato sorge in zona collinare ed è circondato da colline quali monte Trigona sud; monte Rosso; monte Gorna; monte Ilice ed altri a nord; monte Serra ad est. All'interno si sviluppa senza eccessivi dislivelli, ad eccezione di due punti di belvedere, rappresentati dalla zona del Mulino e dalla zona Chiesa Madre.

La particolare conformazione del territorio circostante, caratterizzato da una forte pendenza verso i sottostanti comuni di Viagrande e San Giovanni La Punta, rende la posizione di Trecastagni particolarmente panoramica: la visuale spazia dall'estremità meridionale della Calabria fino al golfo di Augusta nel siracusano.

La superficie complessiva del territorio è di Kmq. 18,96, con un'estensione agricola di circa Kmq. 6,00.

Per la sua situazione fisico-geografica favorevole, per il clima, la conformazione orografica, il pregio ambientale del nucleo antico, la posizione panoramica, l'abbondanza di boschi il suo territorio è interessato da fenomeni di attività edilizia tipo villeggiatura o di residenza alternativa stagionale.

Per tale ragione il rapporto fra le abitazioni non occupate (n. 1.832) e quelle occupate (n. 3.665) risulta essere del 31%.

Esistono aree protette del parco dell'Etna e soggetti a vincolo idrogeologico.

Dalla relazione generale del P.R.G., in esame, risulta che le previsioni progettuali si basano sui dati della popolazione presente dell'anno 1994 pari a 8.139 abitanti.

I progettisti, basandosi su una previsione proveniente dalle proiezioni del saldo demografico naturale, prevedono, nel ventennio 1994-2014, un incremento di 3.861 abitanti e perciò, complessivamente, si avranno un numero di abitanti pari a 12.000.

... *Omissis*...

4) Obiettivi:

Per come riportato nella relazione generale, le scelte urbanistiche fondamentali operate dal progettista del presente P.R.G. si possono riassumere:

- alla funzione turistica che il territorio di Trecastagni assume nell'ambito etneo (panoramicità dei luoghi, vicinanza al capoluogo di Catania, la maggior parte del suo territorio ricade dentro i confini del Parco dell'Etna...);

- alla funzione industriale-artigianale;
- al recupero urbanistico ed edilizio del centro storico;
- all'importanza della viabilità.

5) Verifica degli standard urbanistici:

Dai dati tecnici a supporto della "relazione generale" del Piano in esame, nonché di quella di "accompagnamento alle tavole del P.R.G. adottato adeguate alla perimetrazione delle nuove aree boscate individuate nello studio agricolo-forestale redatto ad integrazione di quello già approvato", con riferimento alla suddetta previsione demografica di 12.000 abitanti, ed a quanto prescritto dall'articolo 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in tema di standard urbanistici, risulta, in sintesi, che la dotazione di aree destinate ad attrezzature pubbliche risulta pari a mq. 336.992 oltre, alle provenienze dalle zone C e C1s (L. 167), e mq. 37.169 ("F2") verde per l'arredo urbano, mq. 58.197 ("F3") verde di quartiere e parchi urbani e mq. 15.219 ("F6") aree per mostre e svago.

Ne discende che la dotazione complessiva, di previsione, contenuta nel P.R.G. in esame, risulta essere pari a 28 mq./ab.

Dal dato complessivo sopra riportato si evince che, relativamente alla quantità di aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature scolastiche, aree destinate a parcheggi e ad attrezzature di interesse comune, queste risultano essere superiori rispetto allo standard minimo prescritto mq. 18x12.000 = 216.000.

Si rileva che tale esubero discende dai criteri di dimensionamento e dagli obiettivi strategici di Piano già evidenziati ai superiori punti 2) e 4).

Regolamento edilizio

Il testo del regolamento edilizio è formato da articoli così suddivisi:

Titolo 1 (Disposizioni generali):

1. Cap. I - Norme preliminari;
2. Cap. II - Modalità per costruire;
3. Cap. III - Esecuzione e controllo delle opere.

Titolo 2 (Disciplina urbanistica):

4. Cap. I - Edificazione lungo le strade.

Titolo 3 (Disciplina dell'edificazione):

5. Cap. I - Prescrizioni igienico-edilizie;
6. Cap. II - Prescrizioni antincendio;
7. Cap. III - Modalità di esecuzioni;
8. Cap. IV - Caratteristiche dei locali per l'abitabilità o agibilità;
9. Cap. V - Norme riguardanti la godibilità generale delle attrezzature delle strutture edilizie;
10. Cap. VI - Prescrizioni varie;
11. Cap. VII - Disposizioni relative alle opere esteriori ai fabbricati ed all'assetto urbano;
12. Cap. VIII - Disciplina della fabbricazione delle abitazioni ed attrezzature rurali;
13. Cap. IX - Garanzia della pubblica incolumità.

Titolo 4 (Disposizioni finali):

14. Cap. I - Controlli repressioni degli abusi.

Norme tecniche di attuazione

Dall'elaborato relativo alle norme di attuazione si evince che il territorio comunale di Trecastagni è suddiviso nelle seguenti Z.T.O. con l'indicazione dei principali parametri tecnico-urbanistici che seguono:

Zona A: "Margine della città storica consolidata, oggetto di piano particolareggiato già approvato"

Sono classificati come zona A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di pregio ambientale.

È disciplinato a mezzo di P.P. ed in tale zona sono ammessi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente gli interventi di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro-ristrutturazione;
- ripristino (filologico e tipologico);
- demolizioni parziali.

Non è consentito l'aumento della volumetria e delle altezze preesistenti mentre la modifica dei prospetti e delle coperture è disciplinata dalle norme di attuazione del P.P.

Zona A1: "Città storica consolidata di interesse tessutale"

In detta zona l'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato di recupero ex legge n. 457/78.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite anche attività commerciali e direzionali compatibili con la struttura urbana.

È prescritto che in assenza del P.P. di recupero, l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

L'applicazione della lettera d) ed e) del suddetto art. 20 e/o la nuova edificazione sono subordinati all'approvazione del P.P. di recupero.

Zona B1: "Di prima periferia alla città storica consolidata"

L'attività urbanistico-edilizia si attua attraverso la concessione edilizia, l'autorizzazione, la comunicazione ed il piano particolareggiato di recupero.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite attività direzionali e commerciali compatibili con la struttura urbana.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 3 mc./mq.

Per i casi non previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73, la densità fondiaria è di 9 mc./mq. per i lotti interclusi con superficie superiore a mq. 120.

Per i lotti con superficie sup. a 120 mq. e non sup. a 200 mq. il volume massimo consentito è di mc. 1.000.

L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 7,50 con due elevazioni fuori terra e per le nuove edificazioni l'altezza max è regolamentata dal D.M.LL.PP. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla distanza preesistente.

La distanza minima dai confini è prescritta in m. 5 e sono consentiti interventi edilizi in aderenza e accomunamento; per gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia tale distanza deve essere pari a quella preesistente.

Zona B2: di seconda periferia della città storica consolidata

L'attività urbanistico-edilizia è attuata a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e di piano di lottizzazione convenzionata in assenza di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono ammesse attività direzionali e commerciali compatibili con la struttura urbana.

L'indice di densità fondiaria max è di mc./mq. 1,25.

L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 7,50 con due elevazioni fuori terra; l'altezza max relativa alle nuove

edificazioni è in ogni caso regolamentata dal D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 in relazione alla larghezza della strada.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla preesistente.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5; per gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia deve essere pari alla preesistente.

Zona B.2.1: aree soggette a sole operazioni di restauro, manutenzione ordinaria, straordinaria, con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di autorizzazione edilizia e di comunicazione.

Gli interventi consentiti, nell'ambito della volumetria esistente, sono quelli della ristrutturazione e della manutenzione; la destinazione d'uso consentita è quella residenziale, nonché quella commerciale e quella direzionale, compatibilmente con la struttura urbana.

Zona B3: di saturazione delle previsioni del precedente P.R.G.

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale e sono consentite attività commerciali e direzionali, compatibilmente con la struttura urbana.

La tipologia edilizia prescritta è del tipo isolato a ville unifamiliari e possono essere adibite ad attività diverse dalla residenza soltanto i piani terra.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,75 mc./mq.; l'altezza max degli edifici è di m. 7,00 con 2 elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5 e la superficie coperta non deve superare il 40% di quella edificabile.

Zona C1: di completamento delle previsioni del precedente P.R.G.

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è del tipo residenziale-stagionale e sono consentite attività commerciali e direzionali compatibili con la struttura urbana.

La tipologia edilizia prescritta è del tipo isolato a ville unifamiliari.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,70 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è prescritta in m. 10 tra pareti finestrate e non ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

Nel caso in cui tra fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, la distanza minima deve

essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- m. 5,00 per lato per strade larghe fino a m. 7;
- m. 7,50 per lato, per strade comprese tra m. 7 e m. 10 di larghezza;
- m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 10.

In ogni caso la distanza tra fabbricati antistanti non deve essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

Il lotto minimo non deve essere superiore a mq. 800 e la superficie coperta non deve superare il 40% dell'area edificabile.

Zona C2: di recupero ambientale e riqualificazione urbanistica

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza di opere di urbanizzazione.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale-stagionale ed a servizi; sono inoltre consentite attività di tipo commerciale.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato a ville unifamiliari ad una o due elevazioni fuori terra.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,5 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati antistanti, pareti finestrate e nel caso di fabbricati tra cui sono interposte strade destinate al traffico veicolare, le prescrizioni sono le stesse di quelle riportate per la zona C1.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

Il lotto minimo non deve essere inferiore a m. 1.000 e l'area coperta non deve superare il 30% dell'area edificabile.

Zona C.1S: di edilizia residenziale pubblica ex lege n. 167

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è di tipo residenziale.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 2 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 7 con due elevazioni fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati antistanti, pareti finestrate e nel caso di fabbricati tra cui sono interposte strade destinate al traffico veicolare, le prescrizioni sono le stesse di quelle riportate per la zona C1.

La distanza minima dal confine è prescritta in m. 5.

La superficie coperta dell'edificio non può essere superiore al 60% dell'area edificabile.

Zona C.t.: aree per insediamenti alberghieri

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso degli immobili è ad attività turistico-ricettive con previsioni di alberghi, pensioni e ristoranti.

La tipologia edilizia, in relazione al tipo di insediamento, deve essere prevista in modo che tenga conto dei valori ambientali; può essere a padiglioni o a nastro.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,5 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 10 con 3 elevazioni fuori terra.

La distanza minima tra i fabbricati deve essere pari a m. 10 tra pareti finestrate e non; in caso di edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare è prescritta in maniera analoga a quella prescritta per le Z.T.O. C1 e C2.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

L'ambito minimo di intervento è fissato in mq. 10.000 e sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona C.t.1: aree per insediamenti turistici per la realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78, e si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso degli immobili è finalizzata alla realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni, bed and breakfast; sono ammesse strutture per spettacoli, attrezzature al servizio di attività sportive all'aperto, per la ristorazione del turismo di transito e per il plai-air.

La tipologia edilizia ammessa deve avere le stesse caratteristiche di quella prevista per la zona C.t.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,20 mc./mq.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

L'ambito minimo di intervento è fissato in mq. 10.000 e sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona C.t.2: aree per insediamenti turistici alberghieri e per il tempo libero

L'attività urbanistico-edilizia è subordinata alla redazione dei piani di lottizzazione convenzionata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78 e si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso consentita è finalizzata alla realizzazione di insediamenti turistici come piccole pensioni o motel, o strutture per il tempo libero, di uso pubblico o privato con il vincolo di destinazione d'uso degli edifici.

La tipologia edilizia ammessa deve avere le medesime caratteristiche di quella prevista per la zona C.t.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,15 mc./mq. in ambiti territoriali di intervento non inferiori a mq. 20.000.

L'altezza max degli edifici è di m. 6,50 con due elevazioni fuori terra.

La distanza minima dal confine deve essere pari a m. 5.

Sono ammesse pertinenze per una volumetria max pari al 10% di quella ammissibile.

Zona D1: aree per insediamenti produttivi e commerciali

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è per insediamenti produttivi e commerciali; non sono consentite le residenze stabili ad eccezione eventualmente dei locali per l'alloggio del custode.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato a capannoni.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 3 mc./mq. da applicare sull'area edificabile; il lotto minimo previsto è di mq. 3.000 e la superficie coperta non deve superare il 40% del lotto edificabile.

L'altezza max degli edifici è prescritta in m. 10,50, la distanza minima tra fabbricati deve essere di m. 10 e tale distanza, nel caso in cui tra fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 10 per lato.

La distanza minima dal confine è di m. 5.

Zona D2: aree per insediamenti produttivi-industria leggera-artigianali e commerciali

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia. Autorizzazione e comunicazione; è obbligatoria la redazione del piano di lottizzazione convenzionata in assenza delle opere di urbanizzazione primaria.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è per insediamenti artigianali produttivi e commerciali; sono vietate le residenze stabili con eccezione eventualmente dei locali per l'alloggio del custode.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato a capannoni.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 2 mc./mq. da applicare sull'area edificabile.

L'altezza max degli edifici è di m. 10,50.

La distanza minima tra fabbricati è di m. 10; tale distanza, nel caso in cui tra i fabbricati siano interposte strade destinate al traffico veicolare, deve essere pari alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 10 per lato, per strade di penetrazione, e di m. 20 per lato per strade di attraversamento.

La distanza minima dal confine è di m. 5.

Il lotto minimo d'intervento non deve essere inferiore a mq. 1.500 e la superficie coperta non può superare il 40% del lotto edificabile.

Zona E: aree a verde agricolo

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione e comunicazione.

La destinazione d'uso degli immobili è correlata all'attività produttiva della zona e sono consentiti gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78; le aziende agricole possono esercitare anche l'attività agrituristica e l'attività turistico-ricettiva stagionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 giugno 1994 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc./mq., per la residenza rurale; per le aziende che esercitano attività agrituristica la volumetria può essere aumentata del 30% e comunque al massimo di 300 mc.

L'altezza massima degli edifici è prevista in m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

La distanza minima dal confine è di m. 10; le distanze minime dai cigli stradali non possono essere inferiori a quelle fissate dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 595.

Gli impianti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 500 m. dal centro abitato e dalle zone urbanizzabili; devono avere un rapporto di copertura non superiore ad 1/10 dell'area di proprietà ed i parcheggi privati non devono essere inferiori ad 1/5 dell'area interessata.

In tutti gli altri casi il rapporto di copertura non deve essere superiore a 0,4.

Zona E1: aree boschive vincolate

In questa zona non sono ammessi nuovi interventi edilizi di nessun tipo.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono vietati gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Zona E.1.2: fasce di rispetto boschive

In detta zona, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999 n. 13, è consentita la nuova edificazione con una densità edilizia di 0,03 mc./mq.

Zona E2: aree per parchi agricoli periurbani

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; inoltre è consentita la realizzazione di modeste strutture di vendita di prodotti locali ortofrutticoli ed il restauro degli edifici esistenti con la stessa volumetria ed altezza.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc./mq. e l'altezza massima degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

La distanza minima non deve essere inferiore a m. 10, la distanza minima tra fabbricati è di m. 10, tra pareti finestrate, ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima è pari all'altezza del fabbricato più alto.

Zona E3: aree di verde periurbano suscettibili di rinaturazione

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita è il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti; è consentita anche la demolizione e la ricostruzione, al di fuori delle aree di rispetto dei torrenti e delle aree boschive; tale zona è suscettibile di rinaturazione al fine di utilizzo di didattica ambientale.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

La distanza minima tra i fabbricati deve essere di m. 10 tra pareti finestrate ed in ogni caso la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è di m. 10.

Zona E3.1: zone del verde agricolo periurbano coltivato da privati, suscettibile di utilizzazione per didattica ambientale di iniziativa pubblica

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione, piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; è consentito, inoltre, il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto del volume e dell'altezza esistenti e non è consentita né la demolizione né la ricostruzione.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,03 mc./mq. con una altezza massima degli edifici di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

La distanza minima tra fabbricati è di m. 10, tra pareti finestrate, ed in ogni caso tra edifici antistanti la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto.

La distanza minima dal confine è di m. 10.

Zona E4: zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo ed il turismo rurale in forma individuale o collettiva

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; sono consentiti, inoltre, interventi per la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni, comprese quelle relative all'agriturismo ed il turismo rurale.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato o a schiera.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di 0,06 mc./mq., mentre la densità edilizia territoriale max prevista è di mc./mq. 0,15.

L'altezza max prevista degli edifici è di m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati, pareti finestrate e nel caso di fabbricati tra cui siano interposte strade destinate al traffico veicolare le prescrizioni sono le stesse di quelle indicate per le zone C1 e C2.

La distanza minima dal confine non deve essere inferiore a m. 10

Viene prescritto un lotto minimo d'intervento non inferiore a 20.000 mq.

Zona E4.1: zone del verde agricolo suscettibili per l'insediamento per l'agriturismo rurale

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita degli immobili è la stessa di quella prevista per la zona E; è consentita anche la realizzazione di strutture turistico-ricettive di modeste dimensioni comprese quelle attinenti l'agriturismo ed il turismo rurale, l'uso residenziale-stagionale e per servizi.

La tipologia edilizia ammessa è del tipo isolato.

L'indice di densità edilizia fondiaria max è di mc./mq. 0,04, mentre l'indice di densità territoriale max è di 0,15 mc./mq.

L'altezza massima degli edifici è prescritta in m. 4,50 con una elevazione fuori terra.

Relativamente alla distanza minima tra fabbricati sono previste le medesime prescrizioni indicate per la zona E4.

La distanza minima dal confine è fissata in m. 10.

Viene prescritto un lotto minimo d'intervento non inferiore a mq. 20.000.

Zona E5: area di verde agricolo intraurbano coltivato e rivalorizzato a cura dei privati

L'attività urbanistico-edilizia si attua a mezzo di concessione edilizia, autorizzazione, comunicazione e piano particolareggiato.

La destinazione d'uso consentita per gli immobili è il restauro e la manutenzione dei fabbricati esistenti nel rispetto dei volumi esistenti; non è consentita la demolizione e ricostruzione.

Zona F1: attrezzature di interesse collettivo, pubblico o, privato

L'indice di densità edilizia territoriale max è 2 mc./mq. e l'altezza ammissibile è di m. 10.

Il rapporto di copertura è prescritto inferiore o uguale a 0,2.

Zona F2: spazi di verde per l'arredo urbano pubblici e privati

In tale zona non sono consentite costruzioni; sono previste la piantumazione di essenze arboree e l'impianto di elementi per l'arredo urbano.

Zona F3: verde di quartiere e parchi urbani e suburbani

In tale zona sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di piccoli chioschi per il ristoro e servizi igienici.

Zona F4: verde per attrezzature sportive

In tale zona è consentita la realizzazione di impianti sportivi a carattere urbano, aperti e coperti con una altezza max ammissibile di m. 10; fanno eccezione a tale limite di altezza gli edifici che necessitano di altezze specifiche e le gradinate per il pubblico.

Zona F5: verde di notevole valenza, pubblico e privato

In tale zona sono obbligatorie la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto ai fini di protezione ambientale, il mantenimento delle essenze esistenti e la cura fitobotanica.

Zona F6: aree per mostre e fiere

In tale area è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per chioschi smontabili e di attrezzature per la protezione civile.

Zona F7: verde agricolo per scarica inerti

In tale area è consentito lo scarico di materiali inerti non inquinanti provenienti dal solo territorio comunale.

Zona F8: turismo religioso-aree all'aperto attrezzabili per manifestazioni permanenti o temporanee

Tale area è destinata alla sola riqualificazione urbana ed alla realizzazione di un teatro all'aperto con un indice di densità edilizia fondiaria max di 2 mc./mq.

L'altezza max consentita è di m. 3 fuori terra.

La distanza minima dal confine è fissata in m. 5.

La superficie coperta dell'edificio non deve superare il 5% dell'area.

Zona F9: turismo religioso-manufatti esistenti da ristrutturare per l'accoglienza

In questa area è previsto il restauro e la ristrutturazione di fabbricati esistenti da destinare ad alloggi per il turismo religioso con il vincolo assoluto della destinazione d'uso e nel rispetto dei volumi e delle altezze esistenti.

Zona VI: aree di indificabilità per vincolo idrogeologico o geologico in genere o per interesse naturalistico e ambientale

In tale area non è consentita nessuna modifica dell'assetto edilizio.

È consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria con divieto assoluto di demolizioni e ricostruzioni.

Zona V2: fascia di igiene ambientale

In tale zona è prescritto il mantenimento dello stato geomorfologico dei luoghi, della sistemazione dei terreni delle vegetazioni esistenti e delle colture tradizionali.

È ammessa la manutenzione ordinaria, straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti; è vietata la demolizione.

Zona V3: fascia di piantumazione arborea ad alto e medio fusto di protezione ambientale

Tale area è destinata alla piantumazione di essenze arboree di medio ed alto fusto per una fascia di almeno 5 m. ai fini di protezione ambientale

Zona V4: fascia di rispetto cimiteriale

In detta fascia è consentita unicamente la realizzazione di piccole costruzioni precarie per la vendita di fiori ed oggetti attinenti al luogo.

Zona V5: fascia di rispetto dal ciglio stradale

In tale fascia è assolutamente vietata qualsiasi tipo di costruzione anche precaria e deve essere mantenuta in condizioni idonee all'uso per il quale viene individuata nel P.R.G. in esame.

In caso di mancanza di indicazione grafica si applica il D.M. n. 1404/68.

Programmazione urbanistico-commerciale

La relazione "Considerazioni sulla programmazione commerciale del comune di Trecastagni" riporta che l'Amministrazione comunale ha incaricato l'Istituto "ISFOTER" per la redazione di tale studio da dove si evince che gli esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiori a 100 mq., rappresentano l'86% degli esercizi, le medie superfici di vendita (con superfici di vendita inferiori a 6.000 mq.) rappresentano il 14% mentre non sono presenti grandi superfici di vendita (con superfici di vendita maggiori a 6.000 mq.), ai sensi della legge regionale n. 28/99 ed in ottemperanza alle direttive di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 2000.

La maggior parte degli esercizi commerciali sono localizzati nel centro storico.

La rete distributiva si estende complessivamente in mq. 6.143 con 91 esercizi commerciali.

Considerato che la popolazione è pari a 8.459 si ha un rapporto rete commerciale/popolazione pari a: 95 ab. per esercizio, 066 mq. di superficie di vendita per abitante.

Detta rete commerciale risulta equilibrata rispetto alla popolazione e alla potenzialità della domanda atteso che i suddetti rapporti sono molto vicini agli standards nazionali e regionali, infatti tale rapporto a livello nazionale è pari a 100, mentre a livello regionale è pari a 90.

La relazione evidenzia che sotto il profilo viario il comune di Trecastagni non è attraversato da flussi tali da incidere sul tessuto economico e commerciale in modo significativo e costante.

Pertanto, considerato che le "Norme tecniche di attuazione" consentono attività commerciali per le esigenze di quartiere nelle Z.T.O.: A1, B1, B2, B2.1, B3, C1, e C2, nonché nelle zone D1 e D2 il comune non si è dotato di "Piano commerciale".

Studio agricolo-forestale

Lo studio agricolo-forestale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, è stato redatto dal

dott. agronomo Strano e successivamente "integrato" dall'agronomo Corrado Vigo a seguito, come superiormente specificato, di quanto è stato segnalato dalla Legambiente di Catania.

Con la verifica effettuata sono state delimitate alcune aree boscate con le relative fasce di rispetto.

Parere ufficio del Genio civile

L'ufficio del Genio civile di Catania, con nota n. 8106/03-31656/04-18869/05 pos. n. 78769 del 22 luglio 2005 ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole di compatibilità tra le scelte urbanistiche di P.R.G. con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio.

Parere Parco dell'Etna

Il presidente dell'ufficio Parco dell'Etna, con nota prot. n. 654/03 dell'1 dicembre 2003, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 17 legge regionale n. 14/88, parere favorevole sul Piano in esame con le seguenti indicazioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

1) dall'elaborato grafico del P.R.G. occorre rivedere ed integrare le zone definite "oasi naturalistiche" ed "aree boschive" con altre analoghe non riportate sugli elaborati dello studio agricolo forestale;

1. devono essere indicate sugli elaborati del Piano le "fasce di rispetto" derivanti da boschi ricadenti in territori di comuni confinanti ed in particolare quelle indicate in rosso sulla tavola 1 allegata; a tal fine si allega copia della "Carta della vegetazione";

2. devono essere opportunamente individuati i sistemi eruttivi del Monte "S. Nicola" ed immediatamente a nord dello stesso al fine di tutelare gli aspetti geomorfologici quelli del paesaggio agricolo, quelli della copertura vegetale e comunque l'individuazione di tutti i beni ricadenti nel territorio del comune di Trecastagni soggetti ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, in particolare il torrente "Valdemone".

Si segnala, inoltre, che a proposito della pericolosità vulcanica, dovrà essere considerata la caduta di materiale piroclastico derivante dalla fase esplosiva delle manifestazioni vulcaniche; tale pericolosità va tenuta in considerazione della più recente esperienza che impone la mitigazione degli effetti di tali fenomeni sul patrimonio edilizio esistente.

Dall'elaborato di piano regolatore (cfr. tavola n. PP - Limite Parco Etna) che individua i limiti del Parco dell'Etna si evince che il territorio del comune di Trecastagni ricade all'interno della zona "D" di Parco è molto più esteso di quello effettivamente interessato dalla zonizzazione nelle tavole di Piano. Le porzioni di territorio ricadenti all'interno dei confini del Parco sono state, infatti, riportate solo in un momento successivo alla stesura degli elaborati relativi alla individuazione delle Z.T.O. Questa considerazione è sufficiente a fare rilevare come la proposta di zonizzazione che è stata presentata a questo Ente Parco sia poco attenta alla reale ricerca di soluzioni qualitativamente adeguate alla peculiarità paesistico ambientali proprie del territorio che il Parco deve disciplinare.

Le porzioni di zona "D" di Parco che sono state disciplinate, vengono classificate all'interno della famiglia delle zone agricole (Z.T.O. "E"), pur con una vasta ed articolata gamma di sotto zone che, in qualche caso, snaturano in senso stesso della zona territoriale omogenea "E" che è, appunto quello dell'insieme del territorio comunale interessato, prioritariamente, da attività agricole e, comun-

que, non suscettibile di uso a carattere prevalentemente edificatorio ancorché di tipo stagionale.

La zonizzazione presente che si ricava dalla N.T.A. del P.R.G. è la seguente:

— zone territoriali omogenee “E”, “E1”, “E1.2”, “E2”, “E3.1”, “E4” ed “E4.1”.

Di seguito si riportano le osservazioni che lo stesso CTS ha indicato per le aree ricadenti all'interno dei limiti del Parco.

Per la zona “E” e per la zona “E2” e per la zona “E3.1”, si ritiene che gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni possono essere previsti di modeste dimensioni, con esclusione della destinazione previste al comma 1 della stessa legge regionale n. 71/78 ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2002 e solo nelle aree e nei siti idonei preventivamente individuati nello stesso P.R.G. e con le seguenti indicazioni:

1) nelle zone territoriali omogenee “E” - agricole, qualsiasi progetto che preveda la trasformazione, la demolizione o l'ampliamento degli edifici esistenti va accompagnato dal rilievo esatto e da un'adeguata documentazione fotografica dell'edificio. Deve essere specificatamente tutelato il patrimonio tradizionale fisso. Più in generale qualsiasi trasformazione del territorio che attiene alle aree agricole nel territorio del Parco va sottoposta al parere di questo Ente ed adeguatamente documentata, in considerazione del ricco patrimonio rurale del territorio di Trecastagni e particolarmente del paesaggio rurale terrazzato;

2) in queste zone si ritiene necessario che siano adottati specifici parametri edilizi (altezze, distanze, n. di piani). Si consiglia di prevedere un solo piano fuori terra, senza la possibilità di interrati e/o seminterrati per limitare l'impatto delle opere;

3) si ritiene che l'altezza non debba superare quella delle antiche preesistenze, in genere di un'elevazione f.t., così come previsto nel D.P.R.S. n. 37 del 17 marzo 1987 istitutivo del Parco dell'Etna;

4) la superficie minima per poter costruire edifici funzionali alla conduzione del fondo non deve essere inferiore a mq. 2.000;

5) va tassativamente disattesa, nella zona “D” del Parco, la previsione di cui all'art. 23 comma 3° delle N. di A. (previsione di impianti di cui all'allegato A del D.A. 5 agosto 1994 n. 827/9) perché di elevato impatto;

6) all'art. 23 ultimo comma delle N. di A. va previsto che i volumi dei corpi tecnici vanno computati nell'ambito della volumetria ammissibile.

Per la zona territoriale omogenea “E1” si ritiene condivisibile la proposta del piano regolatore.

Per la Z.T.O. “E1.2” dell'area di Monte San Nicolò in considerazione della presenza dell'area boscata e dell'apparato eruttivo, emergenza ambientale oggetto di tutela prioritaria all'interno del Parco, deve essere esclusa tassativamente la deroga prevista all'art. 25 delle N. di A. Circa l'inserimento di nuove costruzioni essendo solo consentita quella prevista dall'art. 25 della legge regionale n. 14/88 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la zona “E3.1” ricadente all'interno della fascia di rispetto del torrente Val Demone, condividendo l'obiettivo di rinaturalizzazione delle fasce riparali, si è del parere che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possano essere solo limitati a quelli di recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente del patrimonio tradizionale fisso ed al restauro ambientale con tassativa esclusione

dell'inserimento di nuove costruzioni quale ne sia la cubatura.

Per la Z.T.O. “E4”, rilevato che le previsioni indicate dal piano regolatore sono in evidente contrasto con quelle individuate dal D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 per le “zone agricole” essendo, per contro, rispondenti alle prescrizioni delle zone territoriali omogenee “C” di nuova espansione si è del parere che occorra riformulare una proposta complessiva adeguata. Questa dovrà essere consona alla peculiare complessità territoriale che l'area presenta dovendosi coniugare nella proposta di riordino e riqualificazione urbanistico territoriale che sarà formulata, sia le prioritarie esigenze di tutela, proprie alla presenza del Parco, che le necessità di riordino derivanti dalla presenza di una rimanente quantità di edifici residenziali (ancorché in prevalenza di case isolate) che sempre più, evolvono da residenze stagionali in residenze stanziali. Pertanto lo studio dovrà essere anche condotto con una complessiva individuazione nelle aree immediatamente limitrofe delle esigenze derivanti dal rispetto degli standards di legge.

Esame del piano

La presente proposta di parere è resa in assenza di considerazioni sui profili idro-geomorfologici, stante che all'interno del servizio non opera tecnico in possesso di competenza specifica. È altresì reso in assenza delle considerazioni di competenza della soprintendenza dei BB.CC.AA., atteso il contenuto dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78. Inoltre, si ritiene necessario, altresì, precisare che detta proposta di parere viene formulata nei limiti delle competenze attribuite all'organo regionale in materia di pianificazione urbanistica comunale, che devono limitarsi “ad un mero controllo di garanzia della legalità, senza interferire nel merito delle scelte discrezionali degli enti locali adottate in ordine ai propri atti piani di pianificazione, fatta eccezione ai casi in cui questi appaiono inficiati da arbitrarietà, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti in relazione alle esigenze di assetto urbanistico che si intendono perseguire”.

Sugli aspetti procedurali

Sulla base della documentazione prodotta le procedure di adozione del P.R.G. risultano regolari in quanto il progetto è stato adottato ed adeguato con gli atti in premessa citati.

Il P.R.G. è stato regolarmente depositato e pubblicizzato e ripubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e sulle osservazioni e/od opposizioni presentate sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale.

Il P.R.G. è supportato:

— dallo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;

— dallo studio agricolo-forestale, redatto ai sensi dell'art. 3 comma 11, della legge regionale n. 15/91, in conformità alle leggi regionali n. 16/96 e n. 13/99 e da una relazione tecnica integrativa allo studio tecnico-forestale unitamente ad un elaborato grafico;

— da una relazione relativa al programma urbanistico-commerciale, che fa riferimento alla legge regionale n. 28/99 e alle direttive di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000;

— è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame ed al parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64;

— è corredato dal parere reso dall'Ente Parco dell'Etna;

— è stato sottoposto all'esame ed al parere del servizio V.I.A., ai sensi dell' art. 5 D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, che ha reso il proprio parere con prescrizioni con D.D.G. n. 161 dell'1 aprile 2010;

— è corredato dal parere espresso dall'U.S.L. 3 di Catania con nota prot. n. 1098 del 23 maggio 1997, in ordine alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 200 a mt. 100.

Sul dimensionamento del Piano:

La relazione generale del piano, nei suoi contenuti, è esaustiva con riferimento alle analisi sullo stato di fatto e sulla descrizione del progetto e degli obiettivi da perseguire.

Si osserva che il nuovo P.R.G. riconferma, in linea di massima, l'assetto urbanistico prefigurato dal precedente strumento urbanistico, adattandone e commisurandone i contenuti, principalmente alle nuove esigenze che scaturiscono dalle ipotesi di dar seguito alla domanda di localizzazione turistica di villeggiatura stagionale, per cui si è rivisitato il piano già approvato, eliminando le zone a monte del torrente Valdemone e confermando in parte le previsioni del precedente strumento urbanistico.

Inoltre, si osserva che dal progetto del P.R.G. un adeguato riscontro con quanto ipotizzato rilevando, anche, previsioni di interventi di tipo qualitativo, tali da privilegiare il recupero dell'esistente e dell'ambiente.

Salvo quanto precisato nel seguito, sono condivisibili in generale, le scelte urbanistiche fondamentali, gli indirizzi assunti per la redazione del piano ed i criteri adottati per le più importanti sistemazioni urbanistiche.

Il P.R.G., con riferimento al ventennio, a partire dall'anno 1994-2014, è stato dimensionato secondo una previsione demografica pari a 12.000 abitanti, con un incremento complessivo previsto di abitanti 3.861 riferiti al censimento del 2001; detto incremento si basa, sostanzialmente, come sopra specificato, su criteri di previsione di crescita nei mesi estivi dalla popolazione fluttuante. Nel dimensionamento del piano si è considerato il patrimonio edilizio esistente ed il riutilizzo dei vani disponibili.

Pertanto, preso atto di questo fenomeno che vede il comune di Trecastagni come sede di un tipo di residenza legata alla villeggiatura, al tempo libero e soprattutto ad una condizione alternativa del vivere nella grande città, si ritiene accettabile il fabbisogno previsto nel ventennio considerato.

Relativamente allo studio agricolo-forestale si osserva:

Come riportato in premessa, la Legambiente, con nota datata 5 luglio 2007, segnalava la presenza nel territorio comunale di aree aventi caratteristiche di boschi non indicati nello studio agricolo-forestale redatto dal dott. Strano per cui le tavole di progetto del P.R.G. adottato dal commissario ad acta risultavano prive di dette aree.

Pertanto, con delibera di Giunta municipale n. 216/2008, è stato dato incarico al dott. Vigo Corrado di redigere uno studio a verifica di quanto sopra riportato.

Dalle risultanze di detto studio è stata prodotta: una relazione tecnica integrativa allo studio tecnico forestale datata 6 novembre 2009, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/96 e dell'art. 1 della legge regionale n. 13/99, in cui sono state esaminate, delimitate e misurate le superfici delle aree oggetto di verifica (indicate con delle lettere da "A" a "N") e da una planimetria in scala 1:4.000, sulla quale sono state perimetrate le aree boscate e le relative fasce di rispetto.

Da detta misurazione è emerso che le aree "D", "E", "F2", "F3" ed "F5" non raggiungono la superficie dettata per legge per essere definite "bosco", mentre le aree "F2", "F3" ed "F5", ricadendo all'interno della fascia di rispetto dell'area "F4" contigua all'area boscata del comune di Pedara, supera la superficie di ha 10.00.00 per la quale le norme prevedono la fascia di rispetto di mt. 200.

Conseguentemente alle risultanze del predetto studio, sono state adeguate le tavole di zonizzazione interessate dalla presenza delle nuove aree boscate o della modifica di quelle esistenti, rinominandole con i numeri 1ter, 2ter, 3ter, 4ter, 5ter, 7ter, 8ter, 9ter, e 10ter, rimanendo invariata la tavola 6.bis in quanto non oggetto di modifiche.

Successivamente, in sede di controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni il dott. agronomo Vigo Corrado ha prodotto n. tre note, rispettivamente datate 12 aprile 2010, 20 aprile 2010 e 27 maggio 2010, con le quali ha confermato la perimetrazione e l'estensione dell'area boschiva denominata "I" e la relativa fascia di rispetto ed ha modificato l'estensione delle aree boscate indicate con le lettere "A" e "F1".

In particolare:

1) la superficie dell'area boscata "A" è stata suddivisa in n. 2 aree distinte "A-1" ed "A-2", con la conseguenziale diminuzione della relativa fascia di rispetto;

2) l'area indicata "F1" avendo l'agronomo riscontrato che la superficie di detta area boscata risulta essere pari a ha 0.98.58, in luogo dell'estensione originariamente rilevata di ha 1.20.61, è stata ritenuta non in possesso dei requisiti per essere definita bosco, ai sensi della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, rilevandosi che le motivazioni addotte dall'agronomo in ordine alla modifiche e/o soppressione delle aree boscate originariamente perimetrate di cui alle citate note non sono sufficientemente documentate, si è dell'avviso che le aree boscate, e le relative fasce di rispetto, che verranno prese in considerazione per l'esame delle previsioni progettuali, sono quelle contenute nella tav. sc. 1:4.000 allegata alla relazione tecnica integrativa allo studio tecnico forestale.

Si rileva, altresì, che negli elaborati del P.R.G. non è stata riportata l'area boscata contrassegnata con la lettera "C" (se non per una piccola porzione) e la relativa fascia di rispetto.

Non sono pertanto condivisibili le previsioni di piano ricadenti all'interno di detta area boscata "C" e all'interno della relativa fascia di rispetto.

Si rileva inoltre:

1) che nell'ambito delle fasce di rispetto di talune aree boscate ("F4") sono state previste attrezzature pubbliche;

2) che l'art. 25 delle N. di A. relativo alla Z.T.O. "E1.2 prevede che: "è consentito l'inserimento di nuove edificazioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, per una densità edilizia di 0,03 mc./mq. considerando quale comparto di riferimento per il calcolo della densità esclusivamente la zona di rispetto.

Detto divieto non opera per le zone omogenee "A" e "B".

Quanto sopra non è assentibile in quanto a norma dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 16/96, per come modificato ed integrato dalla legge n. 14/2006 le suddette deroghe sono subordinate al preventivo parere della soprintendenza sentito il comitato regionale forestale.

Pertanto, per quanto riguarda tutte le aree boscate e le relative fasce di rispetto per come perimetrate nella plani-

metria allegata al citato studio agricolo forestale integrato, sono vietate nuove costruzioni a norma del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Parimenti per le Z.T.O. "V1" coincidenti con le aree boscate valgono le superiori considerazioni fatte salve le prescrizioni dell'Ente Parco dell'Etna per quelle ricadenti all'interno dello stesso.

Relativamente alle aree boschive denominate "D" (mq. 0.51.90) ed "E" (mq. 0.79.26), la cui superficie non raggiunge quella minima dettata per legge per essere definite bosco (ricadenti nel P.R.G. in esame in Z.T.O. "C1" e "C2" da assoggettare alla redazione di piani attuativi), al fine della salvaguardia di tali formazioni vegetali, si prescrive che dette aree siano escluse dall'edificazione, potendo assumere se necessario la destinazione di verde pubblico attrezzato a servizio dell'insediamento.

Relativamente alla singole Z.T.O. si osserva:

Nella redazione del piano si rileva che sono state osservate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle vigenti disposizioni urbanistiche.

Preliminarmente si rileva che l'individuazione dell'enucleazione della zona "A" relativa al centro storico risulta quella del precedente P.R.G.; si condivide la proposta enucleazione in quanto appare coerente con la specificità della struttura urbana di antica formazione della zona, nonché con il valore architettonico-ambientale delle singole emergenze architettoniche.

Non si ritiene determinarsi sull'individuazione dell'enucleazione della Z.T.O. "A1" - "città storica consolidata di interesse ambientale", classificata nel precedente P.R. Z.T.O., in quanto dalla documentazione pervenuta non si riesce a riscontrare su quali criteri si sia operata detta individuazione; pertanto si rimanda al C.R.U. le considerazioni di competenza da parte del componente della soprintendenza.

Le Z.T.O. "B1" e le sottozone "B2" e "B2.1" risultano, in gran parte, quelle del precedente P.R.G. Si condivide detta enucleazione e la relativa norma edilizia.

Relativamente alle aree classificate "B3" che nel precedente strumento urbanistico erano classificate "C", andrà verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 lett. b) del D.M. n. 1444/68. In difetto assumeranno la classificazione di Z.T.O. "C1".

Relativamente alla zona "B1" l'art. 39 della legge regionale n. 19/72 (come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73) si applica nei limiti di quanto dedotto dal C.G.A., sia in sede consultiva (parere n. 493 del 20 maggio 1997) che in sede giurisdizionale (sentenza n. 1001 del 28 dicembre 2005).

Si condividono le zone "C" e le relative sottozone. Nello specifico per le Z.T.O. "Ct" - aree per insediamenti alberghieri - "Ct1" - aree per insediamenti turistico alla realizzazione di alberghi di modeste dimensioni e/o pensioni, "Ct2" - aree per insediamenti turistico alberghieri e per il tempo libero - si rileva dalla documentazione pervenuta che le stesse sono state individuate dalle ipotesi di dar seguito alla domanda di localizzazione turistica di villeggiatura stagionale (obiettivo del progetto del Piano in esame), come sede di un tipo di residenza legata alla villeggiatura, al tempo libero e soprattutto ad una condizione alternativa del vivere nella grande città. Ciò si riscontra, anche, dalla lettura dei dati, riportati nella relazione generale, relativi alla situazione edilizia esistente, dai quali risulta che su un totale di 17.839 vani, 11.247

risultano occupati mentre 6.592 non occupati in quanto quest'ultimi costituiscono la cosiddetta seconda casa.

Relativamente alla normativa per tutte le Z.T.O. "C" va aggiunta la prescrizione che "l'attuazione delle stesse è subordinata alla predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata all'interno del quale verranno reperite le urbanizzazioni secondarie".

Si condivide l'enucleazione delle zone "D". Relativamente alle N. di A. per tutte le Z.T.O. "D" va aggiunta la prescrizione che "l'attuazione delle stesse è subordinata alla redazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata il cui lotto minimo di intervento deve essere 10.000 mq. o esteso all'intero isolato". Nella zonizzazione effettuata relativamente alle Z.T.O. "E" si prevede la suddivisione di n. 9 sottozone (normate dall'art. 23 all'art. 31 delle N. di A.), per ciascuna delle quali vengono stabilite differenti modalità attuative che in taluni casi appaiono non perfettamente coerenti con le vigenti disposizioni di legge. Nella relazione generale, peraltro, non vengono indicati i criteri secondo cui sono state enucleate dette distinte sottozone.

Fermo restando quanto considerato con la presente proposta di parere in merito alla zona "E.1" - "aree boschive vincolate" e per la zona "E1.2" - "fascia di rispetto aree boschive" si prescrive, per le altre, che:

- l'indice di densità fondiario massimo per le costruzioni destinate a qualsiasi uso extra-agricolo dovrà, in ogni caso essere di mc./mq. 0,03;

- sono assentibili gli insediamenti produttivi, ex art. 22 della legge regionale n. 71/78 come modificato ed integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94, fermo restando che, in sede di controdeduzioni comunali, dovranno essere specificate le risorse naturali oggetto di sfruttamento a carattere artigianale, per come prescritto dal comma 1 del citato art. 6 della legge regionale n. 17/94;

- rimangono salve le ulteriori indicazioni e prescrizioni in merito alle suddette zone "E" espresse ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 14/88, con il parere reso dall'Ente Parco dell'Etna, con nota n. 654/03 dell'1 dicembre 2003.

Attrezzature

Relativamente alle previsioni delle attrezzature previste, ripartite secondo i criteri specificati dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, come sopra rilevato la dotazione complessiva di standard prevista dal P.R.G. in esame, inclusa quella esistente, risulta essere di circa 28 mq./ab., superiore alla dotazione minima fissata dei 18 mq./ab. di standard di legge dall'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Nella considerazione che detto D.M. stabilisce semplicemente le percentuali minime dei servizi pubblici da assicurare nel P.R.G. alle singole zone dell'abitato e non esclude, pertanto, che l'Amministrazione possa discrezionalmente fissare percentuali maggiori, sempre che queste siano contenute nei limiti della ragionevolezza (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 febbraio 1981, n. 877), si ritiene condivisibile, per le motivazioni riportate nella "relazione generale" detta previsione ad eccezione di talune attrezzature irragionevolmente ubicate oggetto di alcuni ricorsi.

Viabilità

La viabilità prevista dal piano nonché le previsioni di adeguamento della viabilità esistente si condividono in quanto appaiono idonei a soddisfare le esigenze della mobilità urbana ed extraurbana.

Norme tecniche di attuazione

In linea di massima le norme tecniche di attuazione del P.R.G. in esame risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ed appaiono idonee a definire i vincoli edilizi delle varie zone del territorio comunale.

Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, però, necessario prescrivere oltre a quanto sopra riportato con la presente proposta di parere, quanto segue:

— art. 1: dovrà essere così integrato: “In caso di discordanza tra le presenti norme tecniche di attuazione e disposizioni legislative, o nel caso di successiva entrata in vigore di norme legislative queste devono intendersi prevalenti”.

Regolamento edilizio

Il testo del regolamento edilizio appare conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia ed idoneo a disciplinare l'attività edilizia nel comune. Riguardo ad alcune disposizioni normative si ritiene, comunque, di precisare quanto segue:

— l'art. 1 deve essere così modificato:

“Qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, è soggetta alle norme ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento a seguito dell'approvazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente”;

“In caso di discordanza tra norme del presente regolamento edilizio e disposizioni legislative, quest'ultime sono prevalenti”.

Nell'art. 72 - Sottotetti - va cassata la norma al comma 1 “possono essere abitabili” e tutto il comma 4 e 5.

Determinazioni sulle osservazioni ed opposizioni:

Si premette che molte osservazioni e/o opposizioni interessano aree boscate e le relative fasce di rispetto; considerato che all'interno di questa U.Op. 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica, nonostante ciò questa U.Op. ha espresso delle valutazioni in merito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di boschi ed in coerenza alle superiori considerazioni.

Inoltre, si è rilevato che il C.C. con atto deliberativo n. 69 del 7 luglio 2010 relativo “all'esame delle osservazioni al P.R.G. modificato con D.C. n. 107/09 e già adottato dal commissario ad acta con deliberazione n. 1/07” ha espresso le proprie determinazioni su alcune osservazioni in relazione a tre note, come in precedenza riportato, espresse dall'agronomo rispettivamente datate 12 aprile 2010, 20 aprile 2010 e 27 maggio 2010 con le quali: ha confermato la perimetrazione e l'estensione dell'area boschiva denominata “I” e la relativa fascia di rispetto; ha modificato l'estensione delle aree boscate indicate con le lettere “A” e “F1”. In particolare la superficie dell'area boscata “A” è stata suddivisa in n. 2 aree distinte “A-1” ed “A-2”, con la conseguenziale diminuzione della relativa fascia di rispetto. L'area indicata “F1” avendo l'agronomo riscontrato che la superficie di detta area boscata risulta essere pari a ha 0.98,58, in luogo dell'estensione originariamente rilevata di ha 1.20,61 è stata ritenuta non in possesso dei requisiti per essere definita “bosco” ai sensi della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto precede si ribadisce che le argomentazioni dell'agronomo in ordine a detto ridimensionamento e sop-

pressione di tali aree boscate non appaiono sufficientemente documentate, in questa sede si è dell'avviso che l'area dei boschi perimetrati originariamente rimanga invariata e pertanto si confermano le considerazioni espresse superiormente con la presente proposta di parere e conseguentemente le osservazioni sono da ritenersi respinte in relazione a quanto sopra detto.

Avverso il P.R.G. adottato con atto commissariale n. 1/07 sono state presentate, entro e fuori termine, n. 142 (n. 130 entro i termini e n. 12 fuori termine) osservazioni ed opposizioni che sono state controdedotte dal progettista, di seguito vengono elencate:

1) Mignacca Antonino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

2) Torresi Giovanni: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

3) Culturà Annunziata ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

4) Grasso Filadelfo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

5) Nicolosi Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

6) Sciuto Elisabetta: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

7) Motta Giuseppe: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

8) Platania Salvatore ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

9) Mannanici Alfio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

10) Pappalardo Santino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

11) Quattrocchi Rosario: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

12) Anastasi Filippo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

13) Anastasi Riccardo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

14) Pappalardo Franco: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

15) Caruso Luciano: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

16) Sac. Torrisi Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

17) Sac. Torrisi Alfio: si condividono le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

18) Sac. Torrisi Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

19) Cristaldi Giuseppa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

20) Leonardi Raffaella, Leonardi Loredana e Sorbello Salvatore: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

21) Cristaldi Salvatore ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

22) Vasta Rosa: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. “A1”;

23) Fisichella Salvatore: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

24) Scuderi Alfia: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

25) Vasta Mario: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

26) Sollima Cristiano: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

27) U.T.C.: superata dalle considerazioni sopra riportate;

28) Bonanno Petronilla, Toscano Savio, Salvino Toscano Giuseppa Sebastiana: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

29) Zappulla Riccardo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

30) Ordine dei dottori forestali provincia di CT: si rimanda alle superiori considerazioni formulate con la presente proposta di parere;

31) Spina Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

32) Genovese Concetto, Aloisio Francesca, Genovese Santa, Ricca Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

33) Parisi Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

34) Pappalardo Sebastiana: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

35) Mazzaglia Domenico: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

36) Libra Massimo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

37) D'Arrigo Armando: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

38) Torrisi Maria Grazia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

39) Squillaci + 4: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

40) Leotta Giacomo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

41) Messina Giuseppe ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

42) Torrisi Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista ed inoltre l'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno della "area boschiva vincolata";

43) Li Puma Vincenzo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

44) Leonardi Rosa Maria: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

45) Fichera Antonino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

46) Torrisi Gaudenzio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

47) Spina Rosaria: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

48) Giuffrida Teresa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

49) Mascagni Costruzioni: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

50) Maugeri Alessio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

51) Bruno Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

52) Società "Diana": respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

53) Squatrito Paolo: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

54) Barbagallo Salvatore: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";

55) Laudani Maria Gabriella, Adriana ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

56) Cristaldi s.r.l.: respinta in quanto ricadente all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

57) Russo ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

58) Mannanici Carmelo: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

59) Mannanici Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

60) D'Agata Salvatore: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

61) Motta Caterina ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

62) Cacciatore Sebastiano e Ciancio Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

63) Moschetto Alfio ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista ed inoltre l'area oggetto dell'Osservazione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata";

64) Messina Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

65) Sapienza Alfia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

66) Fichera Alfio Antonino: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

67) Di Bella Mimi: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

68) Belfiore Gaetano Antonino e Mancuso Marcella: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

69) Pellegrino Domenica: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

70) Grassi Vincenza: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

71) Avallone Ugo ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

72) Mammino Domenico: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

73) Marchese Nicolò ed altri: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;

- 74) Sciuto Nunzio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 75) Laudani Giuseppe ed Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 76) Pulvirenti Orazio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 77) Salemi Rosa e Cerino: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 78) Nicotra Giovanna ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 79) Coco Francesca Maria: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 80) Messina Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade in minima parte all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni ed in gran parte all'interno dell'area boschiva vincolata";
- 81) Culisano Carlo: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alle zone "E";
- 82) Culisano Raffaele e Vincenzo: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alle zone "E";
- 83) Di Bella Salvatore: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alle zone "E";
- 84) Fichera Giuseppe: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 85) Circolo Legambiente: i rilievi esplicitati con l'osservazione di che trattasi sono stati superati con atto deliberativo di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009, con cui il comune di Trecastagni nel prendere atto della suddetta "Relazione integrativa allo studio agricolo-forestale" ha adottato: "l'adeguamento del P.R.G. sulla scorta delle risultanze del nuovo studio agricolo-forestale integrato" e con la presente proposta di parere unitamente alle tavole di zonizzazione allegate al progetto del P.R.G.;
- 86) La Rosa Alfio: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è formata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 87) La Piramide s.r.l.: parzialmente respinta in conformità alle motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 88) Cristaudo Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 89) Petralia Agata: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 90) Nicosia Carmelo: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 91) Pappalardo Giovanni: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 92) Conti Riccardo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata;
- 93) Faro Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 94) Torrisi Vincenzo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 95) De Luca Rosa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 96) Bonaccorsi Pietro: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 97) Sciarlato Antonino: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. Al
- 98) Moschetto Carmela: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 99) La Rosa Vittorio Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 100) Toscano Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è formata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 101) Quattrocchi Caterina ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 102) Moschetto Alfio: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 103) Sguillaci Adalgisa: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 104) Bonaccorsi Lucia: si propone una sospensione di giudizio in conformità alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in ordine alla Z.T.O. "A1";
- 105) Coco Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 106) Coco Antonina: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- 107) Caff. Francesca Maria Lucia: non accolta in relazione alle considerazioni formulate con la presente proposta di parere in merito alle zone "E";
- 108) Torrisi Giuseppe: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 109) Moschetto Alfio ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata";
- 110) Humanitas centro catanese di oncologia: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 111) Capodanno Giuseppina: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 112) Raciti Antonino: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 113) Cocuzza Alfio: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 114) Leonardi Giuseppe e Musumeci Rita Carmela: parzialmente accolta in armonia con quanto controdedotto dal progettista;
- 115) Helios s.r.l.: respinta facendo proprie le motivazioni tecniche addotte dal progettista;
- 116) Platania Alfio: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;
- 117) Torrisi Giuseppe: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

118) Torrisi Giuseppe ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

119) Spina Fabio: non accolta in relazione ai considerata per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

120) Casanova Alfreda e Lanzafame Giuseppa: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

121) Zappalà Giovanni: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

122) Zappalà Alfio ed altri: si condividono le controdeduzioni formulate dal progettista;

123) Bonanno Domenico ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

124) Trovato Gaetano: si rimanda alle considerazioni espresse con la presente proposta di parere per la Z.T.O. "E";

125) Torrisi Rosaria: non accolta in relazione ai considerata per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

126) Messina Filippo e Giuseppa: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

127) Di Pietro Salvatore: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

128) Fisichella Santo ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

129) Nicolosi Alfio - M.P.A.: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

130) Moschetto Emilia: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

131) Di Salvo Michele ed altri: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

132) Privitera Grazia: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

133) Romeo Francesca ed altri: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

134) Faro Rita: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

135) Palermo Michele: accolta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

136) Pistorio Anita Agata: non accolta in relazione ai considerata per le Z.T.O. "E" formulate con la presente proposta di parere;

137) Di Salvo Cirino: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

138) Maria Rubina Panebianco ed altri: non si divide la riduzione o l'eliminazione del previsto parcheggio a nord della proprietà del ricorrente; si accoglie in conformità alle controdeduzioni formulate dal progettista l'eliminazione del previsto parcheggio "P1" lungo la provinciale via Catania che assumerà per le motivazioni sopra riportate la destinazione di Z.T.O. E.1.2 "Fascia di rispetto aree boschive";

139) D'Urso Santa: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

140) Di Luigi Angelico: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

141) Corcillo Giovanni ed altri: accolta in armonia con quanto controdedotto dal progettista;

142) Ditta Scavoter - Pulvirenti Andrea ed altri: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività

edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il P.R.G. adottato con atto di C.C. n. 107/09 sono state presentate, entro i termini n. 25 osservazioni ed opposizioni che sono state controdedotte dal C.C. con atto n. 69 del 7 luglio 2010 e dal progettista, di seguito vengono elencate:

145) Di Salvo Cirino: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 137 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

146) Fichera Alfio Antonino: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 66 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

147) Ing. Torrisi Alfio Giovanni: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

148) Coco Francesca Maria: respinta in conformità alle controdeduzioni del progettista;

149) Musumarra Angelo e Santo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

150) Maria Rubina Luisa Panbianco: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 138 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

151) Sciuto Giuseppe e Liotta: respinta in conformità con quanto controdedotto dal progettista;

152) Cantine Nicosia: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno dell'area boschiva vincolata";

153) Dott. Di Bella Francesco: respinta in conformità con quanto controdedotto dal progettista;

154) Russo Filadelfo: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

155) S.I.T. a.r. - Cambria Vincenzo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

156) Papalia Massimo ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

157) Papalia Massimo: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

158) Pappalardo Giuseppe: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

159) Torrisi Francesco e Cristaldi Barbara: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

160) Moschetto Alfio ed altri e Torrisi Salvatore: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

161) Moschetto Emilia: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

162) Cardi Vito: respinta in conformità con quanto controdedotto dal progettista;

163) Pulvirenti Andrea: respinta in conformità con quanto controdedotto dal progettista;

164) Torrisi Giuseppe e Domenico: respinta in quanto l'area oggetto dell'opposizione ricade all'interno della fascia di rispetto boschiva dove l'attività edilizia è normata dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

165) Privitera Agata ed altri: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

166) Porta Pietro Orazio: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

167) Cannavò Giuseppe Alfio: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

168) Romeo Giuseppe: respinta in relazione a quanto sopra considerato;

169) Sciuto Nunzio e Zappalà Santo: respinta in relazione a quanto sopra considerato.

Sono inoltre pervenute direttamente all'A.R.T.A. le seguenti osservazioni:

1) Di Bella Mimì Innocenza: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 67 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

2) Sac. Torrisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 18 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

3) Sac. Torrisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 17 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

4) La Spina Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 31 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

5) Nicolosi Maria Cristaldi ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 21 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

6) Messina Filippo ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 126 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

7) Sollima Cristiano: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 26 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

8) Cacciatore Sebastiano ed altri: all'osservazione è allegato solo lo stralcio di mappa catastale e non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

9) Pappalardo Franco: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 14 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

10) Cullurà Annunziata ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 3 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

11) Di Bella Mimì: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 67 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

12) Parisi Salvatore: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 33 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

13) Leotta Giacomo: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 40 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

14) Maria Luisa Panebianco ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 138 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

15) Pistorio Anita Agata: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 136 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

16) Di Salvo Cirino: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 137 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

17) Romeo Francesca ed altri: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 133 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

18) Pulvirenti Orazio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 76 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

19) Sciuto Nunzio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 74 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

20) Caruso Luciano: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 15 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

21) Giuffrida Teresa: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 48 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

22) Grassi Vincenza: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 70 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

23) Motta Caterina e Giuseppe: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 61 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

24) Sac. Padre Torrisi Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 16 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

25) Francesca Lucia Caff: superata dalle considerazioni riportate nella presente proposta di parere;

26) Spina Rosaria: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 47 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

27) Laudani Giuseppe e Laudani Alfio: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 75 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

28) Longo Giovanni ed altri: l'osservazione non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

29) Grazia Bruciano: la ricorrente chiede il mutamento della classificazione da Z.T.O. "C1" a Z.T.O. "B2"; si ritiene che in sede di controdeduzioni, il comune si determini sull'Osservazione di che trattasi previa verifica dei requisiti di cui al D.M. n. 1444/68;

30) S.I.T. - Cambria Vincenzo: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 155 sulla quale questa U.Op. si è già determinata;

31) Mascali Giuseppa: accolta in relazione a quanto sopra considerato in merito alle attrezzature;

32) Grasso Maria: l'osservazione non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa identificare l'area oggetto di ricorso, pertanto non potendosi individuare l'esatta localizzazione dell'area di che trattasi la stessa non è oggettivamente esaminabile. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

33) Alfio Petralia: all'osservazione è allegato lo stralcio di mappa catastale e non è corredata da uno stralcio di elaborato di P.R.G. con cui si possa accertare la consistenza dell'edificato in relazione all'art. 2, lett. b), del D.M. n. 1444/68. Si ritiene pertanto che, in sede di controdeduzioni, il comune si determini sulla stessa;

34) Russo Sebastiano: in sede di controdeduzioni si ritiene che il comune verifichi quanto lamentato dal ricorrente;

35) Gilletti Carmelo e Provvidenza: in sede di controdeduzioni si ritiene che il comune verifichi quanto lamentato dal ricorrente;

36) Maria Rubina Luisa Panebianco e Stefania: il ricorrente reitera le motivazioni espresse con la superiore osservazione n. 138 sulla quale questa U.Op. si è già determinata.

Per quanto precede ed alla luce degli atti e degli elaborati esaminati, la scrivente unità operativa 4.1 esprime il parere che il piano regolatore generale del comune di Trecastagni adottato con deliberazione commissariale n. 1/07 del 22 febbraio 2007 e modificato con atto deliberativo di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009, sia meritevole di approvazione con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui superiori considerata e con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dall'Ente Parco dell'Etna con nota prot. n. 654/03 dell'1 dicembre 2003 e del servizio V.I.A. di cui al D.D.G. n. 161 dell'1 aprile 2010.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 336 del 10 maggio 2011, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Visti gli atti e gli elaborati del piano;

Sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78;

Sentiti i relatori;

Visto il D.D.G. n. 161 dell'1 aprile 2010 con cui il D.T.A./servizio V.I.A.-V.A.S. ha espresso il proprio parere sulla valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97;

Valutati l'impostazione complessiva del piano, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione e quelli rilevati nel corso del sopralluogo;

Vista la nota n. 8300 del 14 novembre 2011 con cui il comune di Trecastagni ha trasmesso la relazione integrativa allo studio agricolo-forestale per come stabilito in sede di sopralluogo;

Considerato che, in linea generale, risultano condivisibili le linee strategiche del P.R.G. e che l'impostazione progettuale risponde coerentemente alle finalità ed agli obiettivi prefissati, si è dell'avviso di condividere la proposta dell'ufficio, con le precisazioni, modifiche ed integrazioni che seguono:

1. Studio agricolo forestale

Per come prescritto dall'art. 3 comma 11 della legge regionale n. 15/91 il P.R.G. è corredato dello studio agricolo-forestale finalizzato alla compatibilità delle "previsioni dei piani regolatori generali" con il "quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78" come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dalla commissione relatrice, il comune di Trecastagni ha trasmesso elaborati integrativi a firma del dott. agr. Corrado Vigo, composti da n. 2 elaborati:

- relazione tecnica integrativa allo studio agricolo forestale;
- risposte alle osservazioni allo studio agricolo forestale.

Per come risulta da detti elaborati integrativi l'area boscata individuata con la lett. "A" nella planimetria scala 1:4.000 originaria, è stata distinta in n. 2 aree: la "A1" di ha 1,96,05 e la "A.2" di ha 1,42,45.

L'area indicata "F.4" estesa ha 0,98,58 non presenta le caratteristiche per essere definita "Bosco" ai sensi della

legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Viene infine precisato che le aree boscate individuate nello studio agricolo forestale sono tutti "boschi naturali".

Nel prendere atto delle risultanze dei suddetti approfondimenti e chiarimenti, non può, tuttavia, non tenersi conto che non sono state rappresentate n. 2 aree boscate ricadenti nell'adiacente territorio comunale di Pedara, le cui "fasce di rispetto" ex legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni investono porzioni del territorio comunale di Trecastagni. Per quanto sopra, per queste aree, sono da disattendere le previsioni urbanistiche progettuali essendo le stesse assoggettate alle limitazioni di cui all'art. 10 della più volte citata legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Zona A

Vanno inclusi i due fronti di un tratto di via Sant'Andrea compreso tra la via Abate Ferrara e via Bottino Ricasoli e di due fronti del vicolo Murabito, a partire con l'incrocio della via Abate Ferrari.

Relativamente alla zona A1, che il precedente P. di F. classificava zona BA, tenuto conto che gran parte dell'edilizia preesistente, oggetto di sostanziali modifiche e/o sostituzioni, è priva di valenze storiche ed architettoniche, si è dell'avviso (anche in relazione alle numerose osservazioni pervenute al riguardo - condivise dal progettista) che vada classificata zona "B.0" con la prescrizione che, al fine della salvaguardia dell'esistente morfologia urbana, vanno mantenuti gli allineamenti stradali ed il tessuto viario.

Sono da considerare zone "A-puntuali" i beni isolati di cui all'allegato elenco, con le relative aree di pertinenza, dove saranno consentiti unicamente gli interventi di cui alle lett. a, b e c dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.

3. Zona D2

Dette zone, che si sviluppano sul lato est della circovallazione, insistono su aree che presentano rilevanti valori paesaggistici, contrassegnati da biocenosi e vegetazione tipica dei luoghi, macchia mediterranea e aree boscate, insediate su substrato lavico.

Ai fini della tutela dei valori paesaggistici presenti, si è dell'avviso che dette zone D2 vengano ridimensionate, escludendo le aree boscate (ancorché di estensione inferiore a 1ha) e quelle caratterizzate da vegetazione tipica, limitandone l'estensione in relazione agli effettivi fabbisogni, da documentare, e, preferibilmente, impegnando ambiti già compromessi.

In sede di controdeduzioni il comune dovrà ottemperare a quanto sopra; in difetto le zone D2 sono da intendersi stralciate ed andranno ristudiate secondo le superiori indicazioni, assumendo, nelle more, la classificazione di "verde agricolo".

4. Norme tecniche di attuazione

Vanno così integrati gli articoli:

Art. 7.3 Parcheggi. Dovranno tassativamente essere realizzati alberati e con superficie drenante. Le superfici saranno del tipo sciolto come ghiaietto e/o pietrisco lavico di cava locale oppure terra battuta consolidata, tipo "levocell", o con grigliato inerbato, o "prato armato", ecc. Grande attenzione va posta all'alberatura che dovrà essere di alto fusto e posizionata con una densità arborea > di alberi 10/100 mq. Le essenze saranno esclusivamente del tipo mediterraneo o storicizzato, locale quali quercia, castagno, leccio, bagolaro, tiglio, noce, alloro, ecc.

Artt. 15-16-17-18-19-20 zone C. - Artt. 23-24-25-26-27-28-29-30-31 zone E. Tutti gli interventi dovranno inserirsi senza distruggere o alterare le qualità del paesaggio esistente che ne connotano la sua specificità ed identità. In tal senso, dovranno essere rappresentati nel rilievo del lotto, e conservati, gli elementi strutturanti l'ordito e la maglia rurale storica quali muri a secco, terrazzamenti, elementi architettonici, manufatti storici, stradelle, sentieri, saje, aree alberate, macchie, esemplari arborei isolati; le quote del terreno esistente dovranno essere mantenute, mentre gli insediamenti, evitando sbancamenti e movimenti bruschi che alterino il luogo, dovranno adagiarsi sul terreno in modo da seguirne l'andamento; il "verde" dovrà assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area; per tale motivo sono da preferire decisamente le tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscono inoltre una ridotta manutenzione nel tempo e minori costi ambientali a fronte di una qualità molto alta. Lungo il perimetro dei lotti dovrà prevedersi la creazione di fasce tampone alberate, e ove ciò non sia possibile per giustificate condizioni, potranno essere sostituite con siepi. Dovranno essere altresì previsti idonei accorgimenti per il recupero delle acque piovane quali cisterne o serbatoi interrati, convogliamento verso aree verdi, realizzazione di laghetti o invasi con tecniche di bioingegneria e fitodepurazione.

Artt. 33-34-35 zone F1, F2, F3, F4, F5. Le biocenosi esistenti relative alla flora tipica e spontanei dei luoghi, sono riconosciute come elementi di valore e di qualità del paesaggio, così come tutte le testimonianze dell'attività antropica che hanno contrassegnato nella storia il complesso rapporto uomo-natura, che chiamiamo paesaggio. Per tale motivo esse vanno conservate, salvaguardate e valorizzate; la flora appartenente alla vegetazione tipica dei luoghi deve diventare un elemento caratterizzante del progetto, così come i muri a secco, i terrazzamenti, e tutte quelle testimonianze dell'attività contadina e rurale dei luoghi. Il "verde" dovrà assumere il ruolo cardine di elemento connettivo degli spazi di relazione e dovrà essere caratterizzato da un approccio sostenibile che privilegi la naturalità o comunque la rinaturalizzazione dell'area; per tale motivo sono da preferire decisamente le tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscono inoltre una ridotta manutenzione nel tempo e minori costi ambientali a fronte di una qualità molto alta; grande rilievo quindi deve essere dato alle tecniche di terra armata in sostituzione dei muri in calcestruzzo variamente rivestiti, oppure ai consolidamenti dei versanti franosi tramite palificate vive o morte, piantumazioni di talee, viminate, fascinate, ecc. Sono da incentivare la creazione di aree, fasce alberate e siepi di ampiezza adeguata.

5. Osservazione e opposizioni

Compatibilmente con le superiori considerazioni sono decise, in conformità con le valutazioni del progettista, le seguenti osservazioni/opposizioni: nn. 156-105-149-106-56-57-36-152-42-109-160-63-159, in quanto dalle risultanze dello studio agricolo forestale integrativo è venuto meno il vincolo boschivo ex art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

È altresì da accogliere l'osservazione n. 115 stante la rilevanza pubblica e sociale dell'iniziativa.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A., ferme restando le valutazioni espresse

con la proposta di parere (compatibilmente con le superiori considerazioni) si è dell'avviso di trasmetterle al comune affinché possa formulare le proprie determinazioni.

Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime il parere che il piano regolatore generale di Trecastagni, adottato con deliberazioni commissariale n. 1 del 22 febbraio 2007 e deliberazione consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009, in conformità alla proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, che costituisce parte integrante del presente voto, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono.»;

Vista la propria nota prot. n. 47056 del 12 luglio 2011 con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Trecastagni di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 336 del 10 maggio 2011;

Visto il foglio prot. n. 16920 del 24 agosto 2011 pervenuto il 26 agosto 2011 ed assunto in data 29 agosto 2011 al protocollo n. 55436 di questo Assessorato, con il quale il comune di Trecastagni ha trasmesso la delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2010 avente ad oggetto: "Approvazione relazione ufficio tecnico urbanistica contenente le controdeduzioni al voto del C.R.U. n. 336/11 nonché le valutazioni sulle osservazioni e/o opposizioni trasmesse all'A.R.T.A.";

Vista la nota prot. n. 21557 del 18 ottobre 2012 con la quale l'U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 18 del 18 ottobre 2012, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Descrizione e considerazioni

Le controdeduzioni adottate dal comune di Trecastagni con delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 sono contenute nella relazione datata 4 agosto 2011 predisposta dall'ufficio tecnico-servizio urbanistica, allegata alla delibera medesima.

Esaminato quanto pervenuto da parte del comune di Trecastagni e valutato il contenuto del D.D.G. n. 486/12 D.T.A./A.R.T.A, attinente ai profili urbanistici, si esprimono le seguenti considerazioni sui diversi punti della predetta relazione comunale:

1) Studio-agricolo-forestale:

A) si condividono le controdeduzioni espresse dal comune sul punto, condividendosi la zonizzazione da assegnare alle aree non più incluse nella fascia di rispetto;

B) si prende atto che l'area denominata F1 è stata erroneamente indicata nel voto C.R.U. n. 336/11 come F4;

C) inoltre si prende atto dell'avvenuta acquisizione dello studio relativo alle aree boscate del comune di Pedara le cui fasce di rispetto ricadono nel territorio del comune di Trecastagni, ai fini della verifica ed integrazione dello studio agricolo-forestale;

2) Zona A:

In riscontro alla richiesta di chiarimento del comune, si specifica che si intendono inclusi, nei fronti considerati, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza.

3) Zona D2:

Si prende atto che, per come riportato nelle planimetrie allegata alla relazione, buona parte di detta Z.T.O. è

interessata da insediamenti esistenti o da piani attuativi già convenzionati. Si è dell'avviso che vada comunque stralciata la zona D2 in cui è presente l'area boscata denominata F1 ed individuata nella tavola in scala 1:4.000 relativa allo studio agricolo forestale, redatto dall'agronomo dott. Corrado Vigo, modificato a seguito delle osservazioni presentate alla delibera consiliare n. 107/09 di adozione del P.R.G. adeguato;

4) Norme tecniche di attuazione:

Si ritengono condivisibili le controdeduzioni espresse dal comune sul punto;

5) Osservazioni ed opposizioni:

Si condividono le controdeduzioni espresse dal comune a chiarimento delle valutazioni contenute dal voto C.R.U. n. 336/11 relativamente alle osservazioni e/od opposizioni nn. 36-42-56-63-109-105-57-106-115.

Con riguardo alle osservazioni e/od opposizioni pervenute direttamente all'A.R.T.A. e trasmesse al comune di Trecastagni per la formulazione della proprie determinazioni, in conformità al parere espresso dal comune medesimo con la delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 si accolgono le osservazioni nn. 8 (analoga alla n. 62 presentata al comune) - 28 (parzialmente) - 29 e 35 e si respingono le osservazioni nn. 32-33-34.

Relativamente alle controdeduzioni adottate dal comune con riguardo alle prescrizioni contenute nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O. 4.1/serv. 4, si esprimono le seguenti valutazioni e considerazioni:

1) Studio agricolo-forestale:

A) riguardo il mantenimento della Z.T.O. "F5", ribadito dal comune, si ritiene accoglibile tale previsione fermo restando che, fin quando quest'ultima non verrà attuata con l'espropriazione dell'area relativa, nelle more devono applicarsi le norme di cui alla legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

B) si conferma l'impossibilità dell'assenso della deroga ex art. 3 bis della legge regionale n. 16/96, in quanto il comune non ha preventivamente richiesto i propeudeutici pareri prescritti;

C) si condividono le controdeduzioni espresse, limitatamente alle aree contrassegnate con la lettera "D" nella tavola a scala 1:4.000 relativa allo studio agricolo-forestale, redatto dall'agronomo dott. Corrado Vigo, modificato a seguito delle osservazioni presentate alla delibera consiliare n. 107/09 di adozione del P.R.G. adeguato.

2) Zone territoriale omogenee:

A) si prende atto della verifica effettuata che dimostra la sussistenza dei parametri di zona B, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, per i comparti edificati contrassegnati con le lettere A-B-C-D-E-F-G ed I, tranne per il comparto H;

B) si condivide la controdeduzione del comune vista la relazione tecnica di accompagnamento relativa alla verifica degli standard del P.R.G. adeguato;

C) si condivide la controdeduzione del comune che richiede la riduzione del lotto minimo di intervento in zona "D" da 10.000 mq. a 5.000 mq.;

D) si prende atto che il comune condivide l'assegnazione dell'indice fondiario di 0,03 mc./mq., fissato dall'art. 7 del D.M. n. 1444/68 per le costruzioni di uso extra-agricolo in zona E;

E) si prende atto che il comune specifica quali sono le risorse naturali, ex art. 22 della legge regionale n. 71/78,

oggetto di sfruttamento a carattere artigianale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 17/94: nel caso in specie trattasi della lavorazione del legno di castagno e della pietra lavica;

F) si condivide quanto specificato dal comune riguardo i sottotetti abitabili.

3) Osservazioni:

A) osservazioni trasmesse dal comune:

— oss. n. 11 (Quattrocchi Rosario)

Si condivide la controdeduzione del comune; nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O.4.1/serv. 4 è riportato erroneamente l'accoglimento dell'osservazione.

Al riguardo il progettista ha espresso parere negativo e l'A.R.T.A., esprimendosi in conformità alle controdeduzioni del progettista, ha respinto l'osservazione in questione;

— oss. n. 27 (Ufficio tecnico)

Si accoglie l'osservazione presentata, fermo restando ogni altra considerazione contenuta nella proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 dell'U.O.4.1/serv. 4 riguardo la zonizzazione, le norme di attuazione ed il regolamento edilizio;

B) osservazioni pervenute direttamente all'A.R.T.A.:

— oss. n. 31 (Mascali Giuseppa)

L'osservazione viene accolta: l'area interessata viene inclusa nelle contermini zone 13.

Per quanto sopra la scrivente unità operativa esprime il parere

il Piano regolatore generale di Trecastagni, adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 febbraio 2007 e delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009, in conformità al voto del C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011, con annessa proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni di cui alle considerazioni della presente proposta di parere.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 87 del 26 ottobre 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Visti gli atti e gli elaborati;

Visto il D.D.G./DTA n. 486/2012 con cui è stato espresso parere motivato in ordine alla valutazione ambientale strategica sul P.R.G. di Trecastagni;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere detta proposta di parere con la seguente integrazione:

— zona D2: unitamente all'area interessata dalla formazione vegetale indicata nello studio agricolo forestale con il simbolo F1, è da disattendere la zona D2 posta lungo la strada a confine con il comune di Pedara (fatta salva quella già edificata indicata nella planimetria allegata alle controdeduzioni comunali) non essendo state fornite dal comune adeguate e documentate giustificazioni sulla consistenza delle previsioni progettuali. Dette aree assumeranno la classificazione di verde agricolo.

Nei termini che precedono si esprime il parere sulle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011 e proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011, ex art. 4, comma 5 della legge regionale n. 71/78, adottate dal comune di Trecastagni con deliberazione consiliare n. 87 del 12 agosto 2011.»;

Ritenuto di poter condividere i superiori voti resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 74 del 10 agosto 2012 e n. 87 del 26 ottobre 2012 assunti con riferimento alle proposte dell'U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. n. 1 del 14 gennaio 2011 e n. 18 del 18 ottobre 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 10 maggio 2011 e n. 87 del 26 ottobre 2012, nonché alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri degli uffici in premessa citati, è approvato il Piano regolatore generale con annesse norme tecniche di attuazione e regolamento edilizio del comune di Trecastagni, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007 e delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 336 del 10 maggio 2011 e n. 87 del 26 ottobre 2012.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) proposta di parere n. 1 del 14 gennaio 2011 resa dall'U.O.4.1 del servizio 4/D.R.U.;
- 2) voto n. 336 del 10 maggio 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) proposta di parere n. 18 del 18 ottobre 2012 resa dall'U.O. 4.1 del servizio 4/D.R.U.;
- 4) voto n. 87 del 26 ottobre 2012 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 5) delibera del comm. ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007 di adozione del P.R.G.;
- 6) delibera consiliare n. 107 del 23 dicembre 2009 di adozione dell'adeguamento P.R.G. adottato allo studio agricolo forestale integrato;
- 7) delibera di C.C. n. 69 del 7 luglio 2010 - Esame delle osservazioni al P.R.G.;
- 8) delibera consiliare n. 87 del 12 agosto 2011 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 336 del 10 maggio 2011.

Elaborati di Piano di cui alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007

- 9) relazione generale;
- 10) regolamento edilizio;
- 11) norme di attuazione;
- 12) regolamento per il decoro urbano;
- 13) elaborato di gestione del P.R.G.;
- 14) legenda;
- 15) tav. PO - Carta del centro abitato - scala 1:10.000;
- 16) tav. TO - Carta del centro abitato - scala 1:25.000;
- 17) tav. PP - Carta del centro abitato limiti Parco dell'Etna - scala 1:10.000;
- 18) tav. SZ. - Carta centro abitato (area SIC e ZPS) - scala 1:10.000;
- 19) elaborato modificato secondo le indicazioni del Genio civile e del Parco dell'Etna.

Elaborati stato di fatto

- 20) tav. S1 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 21) tav. S2 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 22) tav. S3 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 23) tav. S4 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 24) tav. S5 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 25) tav. S6 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 26) tav. S7 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 27) tav. S8 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 28) tav. S9 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000;
- 29) tav. S10 - Carta del centro abitato - scala 1:2.000.

Studio agricolo forestale

- 30) relazione generale;
- 31) tav. 01 - Corografia - scala 1:25.000;
- 32) tav. 02 - Carta di stratificazione del territorio in unità omogenee;
- 33) tav. 03 - Carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo forestale;
- 34) tav. 04 - Carta della geopedologia e morfologia del suolo;
- 35) tav. 05 - Carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
- 36) tav. 06 - Carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
- 37) tav. 07 - Carta dei boschi e delle fasce forestali;
- 38) tav. 02 - Relazione di commento alla carta di stratificazione del territorio in unità omogenee;
- 39) tav. 03 - Relazione di commento alla carta delle aree interessate da coltivazioni agricolo forestale;
- 40) tav. 04 - Relazione di commento alla carta della geopedologia e morfologia del suolo;
- 41) tav. 05 - Relazione di commento alla carta della vegetazione e dell'uso del suolo;
- 42) tav. 06 - Relazione di commento alla carta delle infrastrutture a servizio dell'agricoltura;
- 43) tav. 07 - Relazione di commento alla carta dei boschi e delle fasce forestali;
- 44) relazione;
- 45) tav. uno - Boschi - Fasce forestali - Oasi di vegetazione mediterranea;
- 46) tav. due - Oasi di vegetazione mediterranea - Verde pubblico - Verde attrezzato.

Studio agricolo forestale di cui alla delibera di C.C. n. 107 del 23 dicembre 2009

- 47) relazione tecnica di accompagnamento al P.R.G. adottato, modificato ed adeguato;
- 48) tav. P.1 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 49) tav. P.2 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 50) tav. P.3 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 51) tav. P.4 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 52) tav. P.5 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 53) tav. P.6 bis ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 54) tav. P.7 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 55) tav. P.8 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;
- 56) tav. P.9 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate;

57) tav. P.10 ter - Adeguamento alla perimetrazione delle nuove aree boscate.

Adeguamento studio agricolo forestale

58) relazione tecnica integrativa allo studio forestale;
59) planimetria - scala 1:1.000.

Adeguamento perimetrazione aree boscate

60) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:10.000;
61) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:5.000;
62) tav. unica - Carta del territorio - scala 1:4.000;
63) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:10.000;
64) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:5.000;
65) tav. unica - Carta del centro urbano - scala 1:4.000.

Studio geologico tecnico di cui alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007

66) relazione di massima;
67) tav. 1 - Carta geologica - scala 1:10.000;
68) tav. 2 - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
69) tav. 3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
70) tav. 4 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:10.000;
71) relazione esecutiva;
72) tav. 1.1 - Carta geologica - scala 1:2.000;
73) tav. 1.2 - Carta geologica - scala 1:2.000;
74) tav. 1.3 - Carta geologica - scala 1:2.000;
75) tav. 1.4 - Carta geologica - scala 1:2.000;
76) tav. 1.5 - Carta geologica - scala 1:2.000;
77) tav. 1.6 - Carta geologica - scala 1:2.000;
78) tav. 1.7 - Carta geologica - scala 1:2.000;
79) tav. 1.8 - Carta geologica - scala 1:2.000;
80) tav. 1.9 - Carta geologica - scala 1:2.000;
81) tav. 1.10 - Carta geologica - scala 1:2.000;
82) tav. 2.1 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
83) tav. 2.2 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
84) tav. 2.3 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
85) tav. 2.4 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
86) tav. 2.5 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
87) tav. 2.6 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
88) tav. 2.7 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
89) tav. 2.8 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
90) tav. 2.9 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
91) tav. 2.10 - Carta geomorfologica n. 10 - scala 1:2.000;
92) tav. 3.1 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
93) tav. 3.2 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
94) tav. 3.3 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
95) tav. 3.4 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
96) tav. 3.5 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
97) tav. 3.6 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
98) tav. 3.7 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
99) tav. 3.8 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
100) tav. 3.9 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
101) tav. 3.10 - Carta litotecnica - scala 1:2.000;
102) tav. 4.1 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
103) tav. 4.2 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
104) tav. 4.3 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
105) tav. 4.4 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
106) tav. 4.5 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
107) tav. 4.6 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;

108) tav. 4.7 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
109) tav. 4.8 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
110) tav. 4.9 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
111) tav. 4.10 - Carta della pericolosità geologica - scala 1:2.000;
112) tav. 5.1 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
113) tav. 5.2 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
114) tav. 5.3 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
115) tav. 5.4 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
116) tav. 5.5 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
117) tav. 5.6 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
118) tav. 5.7 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
119) tav. 5.8 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
120) tav. 5.9 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
121) tav. 5.10 - Carta della pericolosità sismica locale - scala 1:2.000;
122) prospezioni geofisiche con metodo sismico e tomografico elettrico;
123) risultati indagini geognostiche;
124) analisi prove di laboratorio geotecnica a supporto della revisione del P.R.G.

Programmazione urbanistica commerciale

125) relazione in ordine alla programmazione commerciale (redatta in data 17 gennaio 2007) allegata alla delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 febbraio 2007.

Art. 4

Il comune di Trecastagni dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 novembre 2012.

GELARDI

(2012.48.3509)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 6 marzo 2012 emessa dal Tribunale di Modica nel procedimento civile promosso da Ambu Alessandro c/comune di Scicli e Iannello Rosario Massimo.

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

(N. 290 reg. ordinanze 2012).

**TRIBUNALE DI MODICA
Ordinanza di rimessione
alla**

Corte costituzionale

(artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87)

Il giudice del lavoro, dott. Mario Fiorentino, nel procedimento in materia di lavoro n. 396/2005 R.G.L pendente tra

Ambu Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. S. D'Angelo, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. V. Iozzia, sito in Modica (RG), via S. Cuore n. 114/a;

ricorrente

Comune di Scicli (RG), rappresentato e difeso dall'avv. M. Picone, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio sito in Scicli, via F. Mormino Penna n. 2;

resistente

e nei confronti di

Iannello Rosario Massimo

controinteressato contumace

avente ad oggetto mancata assunzione a seguito di pubblico concorso;

letti gli atti e sciolta la riserva che precede, assunta all'udienza del 10 febbraio 2012.

OSSERVA

1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2005 Ambu Alessandro ha adito questo Tribunale al fine sentire "ordinare al comune di Scicli di procedere alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato... per il posto di agente di Polizia municipale giusta concorso pubblico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in 27 giugno 2003 Serie speciale concorsi n. 7", nonché al fine di "condannare l'Amministrazione comunale di Scicli al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 25 agosto 2004 all'effettiva assunzione... [e] alla ricostruzione della carriera contributiva... annullare, revocare, o con qualsiasi statuizione, rendere privo di effetti giuridici l'atto di diniego di cui in narrativa...".

Ha dedotto di essere stato dichiarato vincitore del concorso pubblico indetto con deliberazione della Giunta comunale del 28 febbraio 2003, per la copertura di n. 4 posti di "Agente di Polizia Municipale", nell'ambito della categoria dei c.d. "riservisti" ovvero sia dei candidati esterni, appartenenti a determinate categorie, muniti dei requisiti per accedere alle riserva di posti di cui al bando di concorso.

Ha illustrato, a tal riguardo, che l'art. 2 del bando prevedeva una riserva di posti non superiore al 50%, di cui un posto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge regionale 15

maggio 1991 n. 27, per i partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5 della medesima legge, in possesso del relativo attestato di qualifica, ovvero per i soggetti che avessero partecipato alla realizzazione di progetti di pubblica utilità collettiva, disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ha rappresentato, in particolare, di essere stato invitato dall'Amministrazione, in qualità di vincitore, a produrre i documenti comprovanti i titoli e i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione; di avere prodotto quanto richiesto; di avere prodotto, in particolare, il certificato del Centro per l'impiego attestante l'avvio al lavoro nel progetto n. 113/1990, ex art. 23 legge n. 67/1988, e lo svolgimento della corrispondente attività lavorativa in misura superiore a 180 giorni (dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), e ciò a comprova dello status di "riservista" di cui all'art. 2 del bando.

Ha illustrato come, con comunicazione del 25 agosto 2004, l'Amministrazione comunale denegava la stipula del contratto tenuto conto che la documentazione prodotta ex art. 23 legge n. 67/1998, se provava l'avviamento al progetto e lo svolgimento dell'attività superiore ai 180 giorni, non provava l'ulteriore condizione della "permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995", siccome richiesta "dall'art. 1, comma secondo, legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, richiamata dall'art. 7, comma 1, legge regionale 15 maggio 1991 n. 27" e successive modifiche e integrazioni.

Ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione e, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, legge n. 27/1991, e successive modifiche, nella misura in cui richiede l'ulteriore condizione del requisito della "permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995".

Tale ulteriore condizione, non prevista nel testo originario della norma, violerebbe secondo il ricorrente l'art. 3 della Costituzione, in quanto tutti i soggetti che parteciparono per periodi non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei piani di utilità collettiva dal 1998, data di istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi, si vedrebbero irragionevolmente preclusi il diritto all'accesso alla c.d. riserva, mentre soltanto quelli in servizio al 31 ottobre 1995 (cioè anche quelli degli ultimi sei mesi, magari con minore anzianità degli altri) manterrebbero il diritto alla riserva dei posti.

Si è costituito il comune di Scicli, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Non si è costituito il contro interessato.

2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di Iannello Rosario Massimo, non costituitosi.

Ed invero, sebbene il decreto ex art. 415 c.p.c., emesso il 21 dicembre 2005, indichi come prima udienza di discussione quella (impossibile) del 29 marzo 2005, anziché quella effettiva del 29 marzo 2006, non ricorre l'ipotesi della nullità della notificazione del ricorso e del decreto (avvenuta, per quanto riguarda lo Iannello, nel rispetto del termine a difesa, il 4 gennaio 2006, come comprova l'avviso di ricevimento in atti), essendo evidente che trattasi di errore materiale, immediatamente riconoscibile dal

convenuto Iannello in base al tenore dell'atto (e in particolare dalla stessa data del provvedimento), nonché tenuto conto che lo Iannello risulta essere stato assunto presso il comune di Scicli, parte quest'ultima tempestivamente costituitasi.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "nel rito del lavoro, l'erronea indicazione della data dell'udienza di discussione nel decreto di fissazione emanato dal giudice ai sensi dell'art. 415 c.p.c., dovuta ad anticipazione di detta data rispetto a quella di redazione del decreto e, quindi, di notifica dello stesso (nella specie la data di udienza era stata fissata per il 2 febbraio 2004 ed il decreto di fissazione portava la data dell'11 ottobre 2004), non integra un'ipotesi di nullità del ricorso tutte quelle volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente in base al tenore dell'atto, tenendo presente i termini a comparire, ovvero, tutte le volte in cui il convenuto stesso possa facilmente attivarsi, secondo il dovere di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.), per conoscere la data esatta di comparizione" (Cass. civ. sez. lav. 23 dicembre 2008).

3. Sempre in sede preliminare, appare necessario deliberare l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla parte resistente.

L'eccezione appare infondata, dovendosi pertanto affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla fattispecie in scrutinio.

Ed infatti, come si desume dalla semplice lettura del ricorso, nel caso di specie, non vengono dedotte questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei.

In particolare, l'oggetto del giudizio si incentra sul diniego di stipula del contratto opposto dall'Amministrazione (successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall'articolo due del bando di concorso ai fini della fruizione delle riserve (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria).

Appaiono, dunque, applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte, in materia di assunzione di disabili e con riferimento alla riserva prevista in loro favore, e secondo cui "le controversie nelle quali si contesta non la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell'ambito delle fasce sono riconducibili all'ambito privatistico ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa che si esaurisce con l'approvazione della graduatoria (nella specie la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa al conferimento dell'incarico di Presidenza presso un'istituzione scolastica con particolare riferimento alla pretesa di conferimento dell'incarico in applicazione delle quote di riserva previste per l'assunzione obbligatoria in favore di invalidi)" (Cass. Sezioni Unite, 14 gennaio 2009, n. 561; v. anche Cass., sez. un., 13 febbraio 2008, n. 3409; Cass., sez. un., 10 gennaio 2007, n. 227).

4. Ciò posto, ritiene questo Giudice che la questione di costituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

5. Rilevanza della questione.

5.1. Ricostruzione del quadro normativo.

Al fine di comprendere la rilevanza della questione,

appare utile effettuare una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L'art. 7, comma 1, della legge regionale Sicilia 15 maggio 1991, n. 27 prevedeva, per coloro che avessero partecipato con profitto ai corsi di cui agli artt. 1 e 5, nonché per i soggetti che avessero preso parte, per un periodo non inferiore a 180 giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1988, n. 67, una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso per qualifiche o profili uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato¹.

Tale norma, nel corso del tempo, è stata soggetta a diverse modifiche.

Una prima è quella introdotta con l'art. 19 comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, che ha sostituito il testo dell'art. 7, comma 1, cit.

A seguito dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, la nuova formulazione dell'art. 7 comma 1, della legge regionale Sicilia 15 maggio 1991, n. 27, ha previsto, come ulteriore condizione, che i partecipanti ai progetti di pubblica utilità dovessero essere in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Una seconda modifica è quella introdotta con l'art. 3 della legge regionale Sicilia 6 aprile 1996, n. 24².

Tale norma ha sostituito l'inciso "ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso" con quello "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni", ponendo così una nuova condizione (risultante dal rinvio alle disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 85/95) ossia che i beneficiari della riserva fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995³.

Alla luce delle citate modifiche, pertanto, l'art. 7 legge Regione Sicilia 15 maggio 1991 n. 27 (come sostituito dall'art. 19, comma secondo, legge regionale n. 25/93, come a sua volta modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24/1996), stabilisce che "Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quello oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso".

L'art. 7 legge Regione Sicilia 15 maggio 1991 n. 27, dunque, con riguardo ai soggetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988 n. 67, a seguito delle citate modifiche, subordina il riconoscimento del beneficio ivi contemplato alle seguenti condizioni:

1) l'essere in possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso;

2) l'aver svolto per un periodo non inferiore a 180 giorni l'attività prevista nei progetti di utilità collettiva;

3) l'essere in servizio alla data del 31 dicembre del 1995 (art. 1, comma 2, legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85).

2.2. Applicabilità della disposizione alla fattispecie in scrutinio

La disposizione dell'art. 7 cit., per come modificata e per come sopra rappresentata, è applicabile alla fattispecie in scrutinio, tenuto conto che il concorso è stato indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 giugno 2003, dunque dopo le modifiche sopra illustrate, sicché la procedura concorsuale, in forza del principio *tempus regit actum*, doveva necessariamente recepire la suddetta normativa.

Il bando di concorso, pertanto, all'art. 2, riserva di posti e preferenze, richiama correttamente l'art. 7 in questione.

2.3. (segue) nei riguardi del ricorrente.

Nel caso in scrutinio, è evidente come la norma risulti applicabile, e pertanto spieghi effetti, nei confronti del ricorrente.

Risulta infatti pacifico che l'attore, sebbene in possesso del requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa ex art. 23 legge 11 marzo 1988 n. 67, in misura non inferiore ai 180 giorni (per avere svolto tale attività dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992), e del titolo di studio (non contestato), non risulti in possesso dell'ulteriore requisito della "permanenza in servizio alla data del 31 ottobre del 1995".

Sicché, in assenza di detta ulteriore condizione, e dunque in caso di incostituzionalità di quella parte della norma che la contempla, il ricorrente otterrebbe senza dubbio il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe, a tal punto, viziata da illegittimità conseguente.

Ed infatti, dall'esame della graduatoria, della posizione rivestita dal ricorrente, nonché da quella degli altri candidati che hanno invocato il beneficio della riserva, emerge che, ove al ricorrente venisse riconosciuto detto beneficio, lo stesso sarebbe automaticamente posto in uno dei due posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e dunque maturerebbe il diritto all'assunzione.

Né è possibile interpretare la norma in maniera diversa da quella fatta propria dall'Amministrazione.

La disposizione in esame, infatti, nel rinviare espressamente ai requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, richiede necessariamente il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma secondo, della legge predetta, ai sensi del quale "Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67".

Il rinvio operato dall'art. 7 cit., infatti, non avrebbe motivo di esistere ove venisse inteso come limitato al requisito dei 180 giorni di servizio per progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (in quanto tale condizione è già espressamente prevista dall'art. 7 cit.), sicché sembra evidente che detto rinvio appare volto ad introdurre l'ulteriore requisito della condizione dello stato di servizio alla data del 31 dicembre 1995.

Dunque, non sembra possibile proporre soluzioni, costituzionalmente orientate, che consentano di pervenire a diverse conclusioni, rispetto a quella sopra indicata.

Non risulta proponibile la soluzione formulata dal difensore della parte ricorrente, volta a consentire l'applicazione

della norma, nella sua versione originaria, nei confronti del ricorrente, tenuto conto che, come già detto, i procedimenti e i provvedimenti amministrativi (categoria entro cui rientrano anche i bandi di concorso) devono conformarsi alla normativa vigente al tempo della loro emanazione.

6. La non manifesta infondatezza della questione.

Ritiene questo Giudice che la questione di legittimità relativa all'art. 7, legge n. 27/1991, e successive modifiche, nella parte in cui, ai fini del beneficio ivi contemplato con riguardo coloro che hanno svolto progetti di utilità ex art. 23 legge 11 marzo 1988, n. 67 (come l'odierno ricorrente), prevede l'ulteriore condizione della "permanenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995" non sia manifestamente infondata, potendosi ipotizzare la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La condizione in esame, non prevista nel testo originario, parrebbe violare, innanzitutto, l'art. 3 della Costituzione, in quanto sembrerebbe generare un'irragionevole discriminazione tra tutti i soggetti che parteciparono per periodi non inferiori a 180 giorni alla realizzazione dei piani di utilità collettiva dal 1998, data di istituzione di detti piani, al 1995, data di cessazione degli stessi.

La condizione in questione, infatti, impone di riconoscere il beneficio della riserva soltanto ai soggetti che, avendo svolto un periodo di servizio non inferiore a 180 giorni, siano in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

Tale discriminazione, basata sulla mera occasionale circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995, appare irragionevole, se si considera che la ratio della riserva contemplata dalla norma si giustifica in considerazione dell'esperienza che il soggetto matura con lo svolgimento del prescritto periodo (almeno 180 giorni), e non già per la mera circostanza di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

Inoltre, tale discriminazione sembra determinare un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro i quali hanno maturato più di 180 giorni di servizio (come il ricorrente, che ha svolto l'attività prescritta dall'11 novembre 1991 al 4 dicembre 1992, dunque, per più di un anno), ma non risultano in servizio alla data stabilita dal legislatore, e coloro i quali che, pur avendo maturato un'esperienza minore (ad es., anche il minimo di legge di 180 giorni), si possono avvantaggiare della riserva per la semplice occasionale circostanza, introdotta ex post dal legislatore regionale, di trovarsi in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

La condizione in scrutinio appare violare anche i principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost., in quanto appare contrario a detti canoni il riconoscimento di un beneficio, quale quello della riserva, preordinato all'accesso ai ruoli nella Pubblica Amministrazione, per la mera occasionale circostanza di trovarsi in servizio ad una determinata data.

L'effetto della disposizione, infatti, è quello di escludere dal beneficio della riserva tutti i soggetti non in servizio alla data del 31 ottobre 1995, nonostante tra questi possano esservi soggetti che vantano una maggiore anzianità rispetto a coloro che risultano in servizio alla predetta data e possono accedere al beneficio.

Ciò sembra contrastare con i principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., atteso che introduce un criterio di selezione per l'accesso ai ruoli basato su una circostanza di fatto occasionale, estranea ad ogni valutazione di merito.

Per converso, la "ratio" della disposizione, nella parte in cui riconosce la riserva a determinati soggetti muniti di specifica esperienza, mira a non disperdere il patrimonio di professionalità formato con i fondi pubblici.

Pertanto, appare contrastare irragionevolmente con tale finalità, nonché con i principi di cui all'art. 97 Cost., una disposizione che, anziché definire l'ambito dei destinatari della riserva attraverso un criterio di carattere generale, collegato all'obiettivo ed effettivo esercizio delle attività di pubblica utilità, indipendentemente dal tempo in cui queste siano state rese, limita tale ambito in base ad una circostanza del tutto accidentale, quale è quella di essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995 (arg. ex Corte costituzionale, 29 ottobre 2002 n. 430).

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; visti gli artt. 3 e 97 Cost.;

ritenuta, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale Regione Sicilia, 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19 comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale Sicilia 6 aprile 1996, n. 24, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la condizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ovvero sia che detti soggetti debbano essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995;

ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva;

SOSPENDE il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata:

- 1) alle parti in causa (ivi compreso il resistente contumace);
- 2) al Presidente della Giunta regionale siciliana;
- 3) al Presidente del Consiglio regionale della Sicilia.

Modica, 5 marzo 2012.

Il giudice del lavoro: Fiorentino

NOTE

¹ In tal senso, disponeva l'originario art. 7 cit. che "Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata, nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, e per il periodo di un triennio a partire dalla data di approvazione della presente legge, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso, per qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato".

² Si riporta il testo della norma "Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole «ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso» sono sostituite con le seguenti «ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni».

2. Alla fine dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole «purché in servizio alla data della richiesta di assunzione» sono sostituite con le seguenti «purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni».

³ L'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, infatti, stabilisce che "Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995 alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni..".

(2012.51.3639)044

PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della fondazione RES - Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, con sede in Palermo.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della fondazione RES - Istituto di ricerca su economia e società in Sicilia, con sede a Palermo, disposta con decreto del ragioniere generale della Regione siciliana n. 2334 del 12 novembre 2012.

(2012.49.3551)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 1002 del 25 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Omogenea, con sede in Palermo, sono stati revocati.

L'avv. Lupo Gabriella, nata a Catania il 3 giugno 1977, e ivi residente in via Conte Ruggero 37, e la dott.ssa Anna Lo Cascio, nata a Palermo il 9 giugno 1960, e residente a Carini (PA), in via S.S. 113 Ovest, 197, sono nominate rispettivamente commissario straordinario e vice commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2012.49.3540)040

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 1005 del 25 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della cooperativa Risorse Brianza, con sede in Giardini Naxos (ME), sono stati revocati.

L'avv. Annamaria Di Gregorio, nata a Catania il 10 novembre 1977 e residente a S. Gregorio di Catania, in via C. Colombo, 20, è nominata commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2012.49.3543)040

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Revoca del decreto 6 novembre 2012 ed approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e non al contributo per le attività culturali di cui al cap. 377703.

Si comunica che nel sito web del dipartimento regionale dei beni culturali www.regione.sicilia.it/beniculturali è stato pubblicato il decreto n. 3210 del 19 dicembre 2012, con il quale è revocato in autotutela il D.D.G. n. 2695 del 6 novembre 2012 e approva l'elenco dei soggetti ammessi e non al contributo per le attività culturali di cui al cap. 377703.

La pubblicazione del decreto nel sito web e del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolvono all'obbligo della comunicazione ai soggetti interessati, di avvio del procedimento e di esclusione per le istanze non ammissibili.

(2012.52.3722)088

Avviso relativo alla circolare n. 40 del 21 dicembre 2012.

Si dà avviso che con circolare n. 40/2012 del 21 dicembre 2012 sono stati disciplinati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai contributi per il restauro di strumenti antichi e/o di valore artistico di proprietà di enti morali ed ecclesiastici ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, art. 11 - capitolo 377713.

Il testo della circolare è consultabile nel sito web del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, www.regione.sicilia.it/beniculturali, presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso il servizio promozione e valorizzazione del medesimo dipartimento di via delle Croci, 8 - 90139 Palermo.

(2012.52.3723)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti recesso da convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 600 del 15 novembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata risolta, per cessazione di attività, la convenzione stipulata il 9 maggio 2012, ed approvata con decreto n. 359 del 9 maggio 2012, con la quale la

sig.ra Torrìs Lucia era stata autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche, in qualità di legale rappresentante della società Aelle Pratiche Auto s.a.s. di Torrìs Lucia, codice M.C.T.C. CT/1409 sita in via Eugenio Montale n. 11 - Acireale (CT).

(2012.49.3525)083

Con decreto n. 601 del 15 novembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata risolta, per cessazione di attività, la convenzione stipulata il 2 dicembre 2010, ed approvata con decreto n. 4 del 7 febbraio 2011, con la quale la sig.ra Lupo Laura era stata autorizzata alla riscossione delle tasse automobilistiche, in qualità di titolare dell'impresa omonima, codice M.C.T.C. CT/1352 sita in viale Cav. Vittorio Veneto n. 54 - Bronte (CT). Dalla data del sopracitato provvedimento la convenzione è risolta.

(2012.49.3526)083

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni con alcune agenzie per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con i sottoelencati decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approvata la convenzione con la quale le agenzie indicate sono state autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Decreto del dirigente generale N.	Del	Codice	Ragione sociale	Titolare / Legale Rapp.	Indirizzo	Comune
602	15/11/2012	ATP1173	Agenzia Manfrè Maria	Manfrè Maria	Via Dante Alighieri n. 47	Alcamo
616	22/11/2012	APAA063	Agenzia Sicilia di Roccamatìs Vincenzo - Delegazione ACI 7	Roccamatìs Vincenzo	Via Imperatore Federico n. 90	Palermo
617	22/11/2012	AEN1018	Agenzia Giuliano Salvo	Giuliano Salvo	Via Giacomo Ferreri n. 9	Gagliano Castelferrato
633	28/11/2012	AEN1023	Agenzia Uapa Jhons di La Paglia Giuseppe	La Paglia Giuseppe	Piazza Caduti sul lavoro snc	Piazza Armerina
634	28/11/2012	ARG1192	Studio Consulenza Automobilistica Spadaro di Spadaro Viviana	Spadaro Viviana	Via Nazionale n. 200	Modica
635	28/11/2012	AME1021	Agenzia Lo Vercio Basilio	Lo Vercio Basilio	Via Vico I° Vitt. Emanuele III n. 7	Brolo

(2012.49.3527)083

Approvazione della convenzione stipulata con il sig. Currao Francesco per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 615 del 22 novembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Currao Francesco nato a Catania il 19 giugno 1982 e residente a Bronte (CT) in via Papini n. 3, con la quale lo stesso - in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Sportello telematico di Currao Francesco & C. s.a.s, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Bronte (CT), viale Cavalieri di Vittorio Veneto n. 54, cap 95034, codice M.C.T.C. CT/1438 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.49.3524)083

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio di garanzia collettiva fidi denominato Confidi Primavera Consorzio regionale di garanzia fidi della Sicilia, con sede in Agrigento.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 646 del 4 dicembre 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., è stato riconosciuto il nuovo statuto del consorzio di garanzia collettiva fidi denominato Confidi Primavera Consorzio regionale di garanzia fidi della Sicilia, con sede in Agrigento, via Ragazzi del 99 n. 46, CF/P. IVA n. 01596890846, redatto dal notaio dr. Antonino Pusateri, notaio in Agrigento, con atto del 10 ottobre 2012, repertorio n. 131.539, raccolta n. 35.105.

(2012.49.3553)039

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta Milotta Baldo, con sede in Alcamo, per un impianto mobile di frantumazione e vagliatura per la frantumazione ed il riciclo di rifiuti inerti.

Con decreto n. 2257 del 26 novembre 2012 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura, rispettivamente modello Powercrusher PC 10601, numero di serie e matricola 523121333 e modello Powercrusher HSC 3715, per la frantumazione ed il riciclo di rifiuti inerti, per le operazioni di recupero R4 ed R5 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di titolarità della ditta Milotta Baldo, con sede legale in Alcamo (TP), c.da Mazzone.

(2012.49.3569)119

Autorizzazione di un impianto mobile di frantumazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi della ditta CRI.VA. s.r.l., con sede legale in Partinico.

Con decreto n. 2258 del 26 novembre 2012 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto mobile di frantumazione modello UTM 60.12, matricola n. 06.2046, per la frantumazione ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per le operazioni di recupero R5 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006, con capacità massima di trattamento pari a circa 40.500 t/a, di titolarità della ditta CRI.VA. s.r.l. con sede legale in Partinico (PA) via Papa Luciani n. 7.

(2012.49.3570)119

Autorizzazione alla società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, con sede legale nel comune di Enna, per la gestione di un centro intercomunale per il recupero di rifiuti urbani.

Con decreto n. 2288 del 28 novembre 2012 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata concessa alla società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, con sede legale in piazza Garibaldi 1, nel comune di Enna, l'autorizzazione unica alla gestione del centro intercomunale per il recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, sito in c.da Mongimino nel territorio comunale di Gagliano Castelferrato (EN), per svolgere operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2012.49.3575)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso pubblico per l'assegnazione di voucher formativi n. 1 del 16 aprile 2012. Catalogo dell'offerta formativa apprendistato professionalizzante - Approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze di assegnazione dei voucher formativi ammissibili ed elenco delle istanze di assegnazione dei voucher formativi inammissibili.

Si informano gli organismi che hanno presentato istanza per l'assegnazione dei voucher formativi relativi all'avviso pubblico n. 1 del 16 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 16 del 20 aprile 2012 e relativo al Catalogo dell'offerta formativa apprendistato professionalizzante, che nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è stato pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria relativa alle richieste di assegnazione dei voucher formativi ammissibili (allegato A) e l'elenco delle istanze di assegnazione dei voucher for-

mativi inammissibili a causa dell'esito negativo dell'istruttoria amministrativa (allegato B).

(2012.51.3645)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Catania, a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2593 del 27 settembre 2012, registrato in data 5 novembre 2012, reg. 1, foglio n. 81, della Corte dei conti, è stato finanziato l'intervento relativo alla S.B. 1 Lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile, per la Provincia regionale di Catania a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP D69J09000050001 dell'importo di € 2.000.000,00.

(2012.49.3537)133

Presenza d'atto della perizia di variante e suppletiva di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Ragusa, a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2713 del 10 ottobre 2012, registrato in data 15 novembre 2012, reg. 1, foglio n. 83 della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 1.730.054,46 dell'intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 31 e 15 e nella SR. 25, per la Provincia regionale di Ragusa, a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP F77H08000460000.

(2012.49.3539)133

Indennizzo maggiore usura della strada di tipo convenzionale (art. 18 - D.P.R. n. 495/1992) anno 2013.

Indennizzo per maggiore usura della strada per veicoli ad uso speciale allestiti con autogru e simili, macchine operatrici atte al carico - Mezzi d'opera

(Versamento da eseguirsi sul c/c postale n. 302901 - Capo 18 - Cap. 1861 - intestato a: Cassiere provinciale Regione Sicilia - Unicredit ex Bds).

Categorie di veicoli	Fonte normativa											
	1 ANNO			6 MESI			3 MESI			1 MESE		
	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)
Veicolo ad uso speciale	D.P.R. n. 495/92, art. 203, comma 2, lett. b), c), h), i), j) D.P.R. n. 495/92, art. 204, comma 2, lett. a), b)											
Veicolo per trasporto di pietre naturali	D.P.R. n. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. e)											
Veicolo per trasporto di coils e laminati grezzi	D.P.R. n. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. f)											
Veicolo fuori sagoma per spettacoli viaggianti	D.P.R. n. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. g)											
Macchina operatrice eccezionale	Macchine atte al carico - D.P.R. n. 495/92, artt. 306 e 268, comma 6											
Macchina agricola eccezionale	Macchine atte al carico - D.P.R. n. 495/92, art. 268, comma 6											
Fino a 20 t.	885,08	265,52	619,56	442,54	132,76	309,78	221,27	66,38	154,89	73,76	22,13	51,63
Da oltre 20 t. fino a 33 t.	1.474,53	442,36	1.032,17	737,27	221,18	516,09	368,63	110,59	258,04	122,88	36,86	86,01
Da oltre 33 t. fino a 56 t.	2.506,50	751,95	1.754,55	1.253,25	375,98	877,28	626,63	187,99	438,64	208,88	62,66	146,21
Per ogni t. in più oltre 56 t.	43,89	13,17	30,72	21,95	6,58	15,36	10,97	3,29	7,68	3,66	1,10	2,56

Indennizzo per maggiore usura della strada per macchine operatrici, autotreni od autoarticolati con massa complessiva non superiore a 56 t. per il trasporto di macchine operatrici con motrice/trattore e rimorchio/semirimorchio classificati mezzi d'opera e/o trasporto specifico di macchine operatrici, mezzi agricoli superiori a 14 t., ecc.

Categorie di veicoli				Fonte normativa								
Mezzo d'opera con rimorchio per trasporto macchina operatrice te				D.P.R. n. 495/92, art. 13, comma 2, punto B), lettera b) - limitatamente al rimorchio								
Macchina operatrice eccezionale				Macchine non atte al carico - D.P.R. n. 495/92, artt. 306 e 268, comma 6								
Macchina agricola eccezionale				Macchine non atte al carico - D.P.R. n. 495/92, art. 268, comma 6								
	1 ANNO			6 MESI			3 MESI			1 MESE		
	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)	TOTALE (euro)	3/10 ANAS (euro)	7/10 REGIONE (euro)
Fino a 20 t.	294,72	88,42	206,30	147,36	44,21	103,15	73,68	22,10	51,58	24,56	7,37	17,19
Da oltre 20 t. fino a 33 t.	516,00	154,80	361,20	258,00	77,40	180,60	129,00	38,70	90,30	43,00	12,90	30,10
Da oltre 33 t. fino a 56 t.	885,08	265,52	619,56	442,54	132,76	309,78	221,27	66,38	154,89	73,76	22,13	51,63
Da oltre 56 t. fino a 70 t.	1.474,53	442,36	1.032,17	737,27	221,18	516,09	368,63	110,59	258,04	122,88	36,86	86,01
Per ogni t. in più oltre 70 t.	43,89	13,17	30,72	21,95	6,58	15,36	10,97	3,29	7,68	3,66	1,10	2,56

Ultimo aggiornamento ottobre 2012 (per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro l'1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti - allegato "E" alla circolare n. 111626/2011 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità valida dall'1 dicembre 2012 al 30 novembre 2013).

(2012.49.3573)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla rettifica e approvazione, in via definitiva, degli esiti della fase di ammissibilità delle proposte progettuali presentate a valere sull'avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - seconda finestra.

Con decreto n. 5345 del 21 dicembre 2012 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e del dirigente del servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati rettificati e approvati, in via definitiva, gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere sull'avviso n. 19/2011 - seconda finestra. Il presente decreto rettifica il D.D.G. n. 5154 del 21 novembre 2012 e ne sostituisce integralmente gli allegati elenco 1 - ammessi a valutazione ed elenco 2 - inammissibili a valutazione per difetto dei requisiti formali.

Il suddetto decreto e relativi elenchi sono pubblicati nel sito ufficiale del dipartimento istruzione e formazione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2012.52.3727)088

Comunicato relativo all'approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull'avviso n. 19/2011 "Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale" - seconda finestra.

Con decreto n. 5347 del 21 dicembre 2012 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e del dirigente del servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale, per le motivazioni nello stesso esposte, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti

presentati a valere sull'avviso n. 19/2011 - seconda finestra, costituita dagli allegati elenchi: elenco 1 - ammessi a finanziamento ed elenco 2 - esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente.

In favore dei soggetti proponenti utilmente inseriti nell'elenco 1 - ammessi a finanziamento è impegnata la somma complessiva di € 65.205.511,96 sul capitolo 717915 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012.

Il suddetto decreto e relativi elenchi vengono trasmessi alla Corte dei conti, per il visto di competenza, per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale e sono pubblicati nel sito ufficiale del dipartimento istruzione e formazione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2012.52.3726)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Golfo di Castellammare" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, nonché degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili. Manifestazione d'interesse misura 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Golfo di Castellammare" del Gal Golfo di Castellammare è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL Golfo di Castellammare www.galgolfodicastellammare.it la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, afferenti alla misura sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013:

- Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione B) "Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale" (manifestazione d'interesse).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galgolfodicastellamare.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2012.51.3641)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione". PSL "La Terra degli Elimi". Gal Elimos. Avviso pubblico di un bando afferente alla misura 313, azione A.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "La Terra degli Elimi" ed in forza della delibera dell'11 dicembre 2012 del CdA del Gal Elimos, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL Elimos: www.galelimos.it l'avviso pubblico di un bando afferente alla misura di seguito riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali".

Le domande di aiuto, attraverso il sistema informatico SIAN, dovranno essere presentate:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto nel bando sopra indicato.

(2012.51.3669)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, diversificazione dei redditi agricoli e promozione dei prodotti e servizi dello spazio rurale" - Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell'ambito della misura 312, azioni C e D (bando) - Misura 312, azione B (bando).

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, diversificazione dei redditi agricoli e promozione dei prodotti e servizi dello spazio rurale" è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL "Isole di Sicilia" www.galsoledisicilia.it l'avviso pubblico di due bandi afferenti alla misura di seguito riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013):

- Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese" - Azione C "Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313", Azione D "Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali" (bando);

- Misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese" - Azione B "Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili" (bando).

Le domande di aiuto, attraverso il sistema informatico SIAN dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto nei bandi sopra indicati.

(2012.51.3640)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Nomina del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

Con decreto n. 2617/12 del 5 dicembre 2012, l'Assessore per la salute ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, l'arch. Angelo Aliquò commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

(2012.49.3567)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Agrumaria Corleone S.p.A., con sede in Palermo, per l'uso agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione.

Con decreto del dirigente del serzio 7 del dipartimento regionale dell'ambiente - n. 670 del 28 novembre 2012, è stata concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, alla ditta Agrumaria Corleone S.p.A., con sede legale e stabilimento in Palermo, via Salvatore Corleone n. 12 - area industriale di Brancaccio, l'autorizzazione all'uso agronomico dei fanghi stabilizzati, essiccati e palabili prodotti dall'impianto di depurazione a servizio della stessa azienda, nei terreni siti nel comune di Calatafimi (TP).

(2012.49.3563)006

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta O-I Manufacturing Italy S.p.A. relativa ad un impianto per la fabbricazione del vetro sito nel comune di Marsala.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente ha emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, il decreto n. 671 del 28 novembre 2012, con il quale è stata rilasciata alla ditta O-I Manufacturing Italy S.p.A., l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto per la fabbricazione del vetro sito in contrada Ciancio nel comune di Marsala (TP), con sede legale in via I Maggio 18 - 21040 Origgio (VA).

(2012.49.3564)119

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti passaggio dal demanio marittimo al patrimonio disponibile della Regione di aree demaniali marittime site nel comune di Porto Empedocle.

Con decreto n. 579 del 31 ottobre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, l'area demaniale marittima di mq. 388 sita in località Marinella del comune di Porto Empedocle, coincidente con la particella n. 264 del foglio di mappa n. 21 dello stesso comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2012.49.3532)047

Con decreto n. 592 del 13 novembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, l'area demaniale marittima di mq. 686 sita in località Marinella del comune di Porto Empedocle, coincidente con la particella n. 254 del foglio di mappa n. 21 dello stesso comune, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.

(2012.49.3533)047

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 2465/S.9 del 28 novembre 2012, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio, del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto la sig.ra Mondo Maria Concetta Antonia, nata a Caltanissetta l'8 dicembre 1969, e residente a Modica (RG), via Risorgimento n. 217/D, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.49.3549)104

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2488/S9 del 29 novembre 2012, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all'albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Ferraro Giulio, nato a Palermo il 19 dicembre 1965, in possesso di abilitazione conseguita presso la questura di Palermo in data 19 marzo 2001, con abilitazione nella lingua francese.

(2012.49.3550)111

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI LICODIA EUBEA (Provincia di Catania)

Modifica

Lo statuto del comune di Licodia Eubea è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 18 novembre 2005.

Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 28 settembre 2007.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 18 settembre 2012, è stata approvata la seguente modifica:

"Art. 17 bis

Nei confronti del presidente del consiglio può essere presentata una mozione motivata di revoca, ovvero laddove lo stesso abbia compiuto gravi violazioni di legge e dello Statuto, ed in ogni caso laddove si sia reso protagonista di gravi violazioni dei doveri di terzietà e di imparzialità e degli altri doveri istituzionali connessi alla carica di presidente, nonché di ripetute ed ingiustificate omissioni nella convocazione dell'organo assembleare richiesta dagli organi competenti. La mozione deve essere sottoscritta da 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente".

(2012.49.3572)014

STATUTO DEL COMUNE DI RESUTTANO (Provincia di Caltanissetta)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Resuttano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 17 dicembre 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 28 settembre 2004 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Art. 26 bis

Revoca del presidente

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente.

2. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Nella seduta per la discussione della mozione, il consiglio non può trattare altri argomenti.

3. Ove la mozione di revoca venga approvata, il vice presidente nei successivi 15 giorni provvederà a convocare il consiglio comunale per l'elezione del nuovo presidente con le modalità di all'art. 25 dello statuto".

L'art. 33 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

"Art. 33

Regolamento interno

4. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento approvato dal consiglio col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. L'esercizio del potere regolamentare dovrà ispirarsi ai principi di garanzia del pieno esercizio delle funzioni elettive, di tempestività delle informazioni, di accessibilità agli atti, di libera espressione delle opinioni e del voto, di pubblicità delle sedute, eccettuati i casi di segretezza espressamente previsti, di autonomia organizzativa dell'organo e di garanzia del giusto procedimento.

6. In particolare il regolamento dovrà prevedere:

- a) le modalità di convocazione del consiglio;
- b) le attribuzioni ed i poteri del presidente;

- c) le modalità per la presentazione delle proposte;
- d) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del consiglio a:
 - il sindaco;
 - qualsiasi assessore e qualsiasi consigliere,
 - il segretario comunale;
 - i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.

La capacità propositiva del segretario comunale e dei responsabili apicali è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale;

- e) il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
 - f) le modalità di assegnazione al consiglio delle risorse per il suo funzionamento e per la relativa gestione;
 - g) i criteri per l'individuazione dei gruppi consiliari.
7. Il regolamento dovrà, altresì, disciplinare ogni altro aspetto del funzionamento dell'organo previsto dal presente statuto”.

L'art. 34 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

“Art. 34

Composizione della giunta comunale

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e da numero quattro assessori.
2. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri comunali o elettori del comune, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale.
3. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi.
4. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.”

L'art. 36 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

“Art. 36

Incompatibilità alla carica di assessore

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
2. Gli assessori non possono essere nominati o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche in rappresentanza del comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.
3. Abrogato.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.”

L'art. 41 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

“Art. 41

Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune.
2. Alla giunta competono gli atti di amministrazione che alla stessa sono espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto.
3. La giunta comunale è convocata dal sindaco che la presiede.
4. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri che la compongono e a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge non prescriva una maggioranza speciale.
5. Hanno diritto di proposta scritta alla giunta:
 - il sindaco;
 - gli assessori,;
 - il segretario comunale;
 - i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.

La capacità propositiva del segretario comunale e dei responsabili apicali è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.

6. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa. I responsabili dei servizi possono assistere alla seduta di giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.”

L'art. 45 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

“Art. 45

Competenze del sindaco

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale rappresenta il comune; esercita le funzioni ed adotta gli atti specificatamente attribuitigli dalla legge e sovraintende alle funzioni regionali e statali demandate al comune e compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi del decentramento, del segretario comunale e dei responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.
2. In particolare il sindaco:
 - a) nomina, revoca, destina gli assessori ai singoli rami dell'amministrazione;
 - b) nomina tra gli assessori il vice sindaco;
 - c) convoca e presiede la giunta comunale fissandone l'ordine del giorno, assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
 - d) dirige l'attività della giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi programmatici, coordina le sovrintendenze di settore delegate agli assessori, delle quali è politicamente responsabile;
 - e) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - f) indice la conferenza dei servizi, promuove accordi di programma e conclude accordi sostitutivi di provvedimenti;
 - g) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi, anche attraverso un suo delegato, con specifico mandato per ogni assemblea;
 - h) rappresenta il comune in giudizio e compie gli atti conservativi dei suoi diritti;
 - i) promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie ed ogni altra azione legale nell'interesse del comune;
 - j) adotta provvedimenti nelle materie e nei limiti previsti da leggi e regolamenti;
 - k) rilascia provvedimenti autorizzatori e concessivi che non rientrino nell'attività di gestione dirigenziale;

l) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti; impartisce, a tal fine, le direttive al segretario ed ai responsabili delle strutture burocratiche apicali;

m) vieta l'esibizione di atti riservati;

n) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi;

o) promuove verifiche e indagini sull'attività del comune;

p) convoca i comizi per i referendum consultivi;

q) nell'ambito degli indirizzi del consiglio, sovrintende e coordina l'attività degli organismi e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del comune in altri organismi ed enti; riferisce annualmente al consiglio sull'osservanza da parte degli stessi indirizzi consiliari e sul raggiungimento degli obiettivi;

r) risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini;

s) riceve, a mezzo del segretario, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;

t) provvede all'osservanza dei regolamenti;

u) rilascia attestati di notorietà pubblica;

v) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri prescritti dalla legge nonché del presente statuto e dai regolamenti comunali afferenti. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

3. Tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla legislazione nazionale o regionale ai comuni sono di competenza del sindaco. Resta nella competenza del consiglio la competenza di eleggere il revisore dei conti.

4. Hanno diritto di proposta scritta al sindaco:

— gli assessori;

— il segretario comunale;

— i responsabili apicali delle strutture burocratiche di massima dimensione.

La capacità propositiva del segretario e dei responsabili apicali è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale.

5. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti ed affini entro il secondo grado.

6. In caso di successione alla carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico."

L'art. 50 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

"Art. 50

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da due terzi dei consiglieri assegnati.

1bis. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune. In tal caso il segretario comunale né dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per gli adempimenti previsti dalla legge.

4. Per la determinazione delle maggioranze, ove la frazione sia decimale, si segue l'arrotondamento aritmetico."

L'art. 58 dello statuto a seguito delle modifiche apportate è il seguente:

"Art. 58

Diritto di istanza, petizione e proposta

1. I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.

2. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco, o per suo tramite, al consiglio od alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze.

3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o per suo tramite, al consiglio od alla giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.

4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive, sottoposte al sindaco, o per suo tramite, al consiglio od alla giunta, nonché sottoposte al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco, o per suo tramite, al consiglio od alla giunta, sono trasmesse al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del sindaco.

6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui sopra debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la giunta o il consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione, nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto."

Art. 85

Organizzazione amministrativa

1. Il comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. L'organizzazione degli uffici e del personale deve essere ispirata ai principi di responsabilità, professionalità e flessibilità, nonché di efficacia, efficienza, economicità.

3. La pianta organica prevede la dotazione di personale per contingenti complessivi nell'ambito delle categorie professionali, in modo da assicurare il maggior grado di flessibilità della struttura organizzativa in relazione ai programmi del comune.

4. Ai responsabili dei servizi è affidata l'attività gestionale, che è esercitata sulla base degli indirizzi del consiglio, in attuazione delle deliberazioni della giunta, dei provvedimenti e delle direttive del sindaco, con potestà autonoma di scelta e di utilizzo degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni.

5. Abrogato.

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

CIRCOLARE 21 dicembre 2012, n. 27.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Chiarimenti e integrazioni alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D.

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L'ASSISTENZA TECNICA
ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Tenuto conto di alcuni quesiti sottoposti dall'utenza a questa Amministrazione, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti ed al contempo integrare le "Disposizioni attuative" approvate con D.D.G. del 27 luglio 2012, pubblicate nel sito PSR Sicilia il 31 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012.

In riferimento al paragrafo 3.2.1 delle suddette disposizioni, inerente la documentazione richiesta "comune a tutte le azioni" e che include otto punti, si ritiene di evidenziare tra questi i seguenti, perché meritevoli dei chiarimenti e/o integrazioni più avanti indicati:

2) "per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dall'A.S.P. competente per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità 24 mesi)";

4) "conformemente a quanto previsto al punto 1.3, contratto di comodato e/o contratto di affitto con l'autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente";

5) "dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi".

In relazione al punto 2 sopra richiamato occorre premettere che, con riferimento alla profilassi degli equidi, l'8 agosto 2010 il Ministero della salute ha emesso un'ordinanza contenente il "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva". Per tale ordinanza, che come si legge all'art. 11, comma 1, ha validità di 24 mesi, il termine di validità era il 18 settembre 2012 (infatti lo stesso comma 1 dell'art. 11 stabiliva anche che l'entrata in vigore dell'ordinanza era il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010). In attesa della definizione di una nuova ordinanza o del rinnovo della stessa,

si ritiene opportuno fornire indicazioni ai soggetti partecipanti al bando in merito alle certificazioni da presentare per gli accertamenti sanitari obbligatori.

Alla luce di quanto sopra richiamato dopo le parole del punto 2 del paragrafo 3.2.1 "...ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità 24 mesi" viene inserito il seguente periodo:

Si precisa, altresì, che ai fini della partecipazione al bando viene estesa la validità delle certificazioni rilasciate dalle A.S.P. ed in vigore sino al 18 settembre 2012; pertanto, con riferimento alla profilassi degli equidi, la validità dei certificati disponibili alla data della presentazione della domanda potrà avere, ai fini del bando, una durata maggiore dei 24 mesi.

In relazione ai punti 4 e 5, invece, si sottolinea che le disposizioni attuative, oltre a richiamare la necessità di inserimento all'interno del fascicolo aziendale di un valido titolo di disponibilità dei terreni, prevedono la necessità che all'interno del suddetto titolo sussista una espressa "autorizzazione ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente".

Considerato che:

— se, da un lato, le recenti disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di agricoltura di cui al D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 chiariscono in quali casi sia sufficiente acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comprovare il titolo di disponibilità dell'immobile, dall'altro lato nulla statusiscono in merito alla verifica della presenza della clausola sopra richiamata in tema di contributi pubblici;

— la circolare Agea del 29 febbraio 2012 (prot. n. ACIU.2012.90), pur riformulando il contenuto del fascicolo aziendale, non interviene neppure sul tema della verifica suddetta;

si ritiene necessario fornire dei chiarimenti in merito alle modalità che verranno ritenute valide per attestare la presenza della suddetta autorizzazione.

Alla luce di quanto sopra richiamato, dopo il punto 5, vengono inseriti i seguenti periodi:

In riferimento ai precedenti punti 4 e 5 si precisa che ai fini della partecipazione al bando la presenza all'interno dei titoli di disponibilità dei terreni della clausola inerente l'autorizzazione ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente, potrà essere attestata dai centri di assistenza agricola sulla base del modello allegato alle presenti disposizioni (allegato E)".

I soggetti proponenti la domanda possono quindi farsi rilasciare la suddetta certificazione, secondo il format dell'allegato E, dai centri di assistenza agricola che gestiscono il loro fascicolo aziendale. Tale certificazione andrà quindi inviata insieme alla documentazione cartacea inserita all'interno della medesima busta di cui al capitolo 3.1 - Presentazione domanda di aiuto.

Con esclusivo riferimento alle aziende che realizzano produzione biologica, a chiarimento dei paragrafi 2.2.1 e 3.2.2. punti 9, 10 e 11 delle disposizioni attuative, ai fini della partecipazione del bando si precisa quanto segue:

— nel caso di aziende che hanno notificato prima dell'1 ottobre 2012 (cfr. paragrafo 3.2.2 punto 9) è sufficiente inserire nella documentazione cartacea la copia del certificato di assoggettamento.

Invece, con riferimento alle aziende che hanno provveduto alla presentazione della prima notifica di avvio dell'attività con metodo biologico a partire dall'1 ottobre 2012 (notifica effettuata informaticamente sul SIB secondo quanto previsto dal D.M. 1 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni) è bene precisare che l'attestazione di tale prima notifica andrà effettuata inserendo nella documentazione cartacea i seguenti documenti (cfr. paragrafo 3.2.2 punto 10):

1) per quanto riguarda la presentazione della notifica, copia della "ricevuta di accettazione" rilasciata dal SIB, a seguito del rilascio effettuato dal tecnico professionista abilitato o dai centri di assistenza agricola, dalla quale sarà possibile evidenziare la data di accettazione avvenuta entro il 31 dicembre 2012;

2) per quanto riguarda la presentazione della notifica stampata dal SIB all'Amministrazione regionale, copia della ricevuta della raccomandata A/R, nel caso di invio per posta, o della copia riportante il timbro di accettazione in entrata da parte dell'Ufficio.

Infine, nei casi in cui si sia verificata una modifica della consistenza aziendale, la documentazione prevista al paragrafo 3.2.2 punto 11 sarà la seguente:

3) per quanto riguarda la presentazione della notifica di variazione, copia della "ricevuta di accettazione" stampata dal SIB, a seguito del rilascio effettuato dal tecnico professionista abilitato o dai centri di assistenza agricola, dalla quale sarà possibile evidenziare la data di accettazione avvenuta entro la data di scadenza del bando;

4) per quanto riguarda la presentazione della notifica stampata dal SIB all'Amministrazione regionale, copia

della ricevuta della raccomandata A/R, nel caso di invio per posta, o della copia riportante il timbro di accettazione in entrata da parte dell'Ufficio.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: BARRESI

Allegato E

BANDO PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
(GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 47 DEL 2 NOVEMBRE 2012) - MISURA 214 SOTTOMISURA 214/1, ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA E DI GESTIONE DEL TERRITORIO SOSTENIBILI - AZIONI 214/1A, 214/1B E 214/1D - ATTESTAZIONE SU PRESENZA AUTORIZZAZIONE AD OTTENERE CONTRIBUTI PUBBLICI

Il Centro di assistenza agricola in qualità di affidatario del fascicolo aziendale della ditta (indicare ragione sociale e CUAA);

Attesta

che tutti i titoli di disponibilità dei terreni inseriti all'interno del fascicolo aziendale del soggetto proponente contengono una espressa (barrare l'opzione che interessa):

autorizzazione ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente. (nel caso di contratto di comodato e/o affitto)

autorizzazione ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni (nel caso del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto).

Inoltre attesta che:

le copie dei contratti di comodato/affitto risultano regolarmente registrati come indicato nel fascicolo sul SIAN.

li

Firma del responsabile

(2012.52.3721)003